MILOCO MYN 1811.

CODICE CIVILE

Just 02

# I DIFETTI SOCIALI

DEL

# CODICE CIVILE

IN RELAZIONE

alle classi non abbienti ed operaie

### DISCORSO

letto per la solenne inaugurazione degli studi NELLA R. UNIVERSITÀ DI PALERMO il giorno 9 novembre 1890

DALL'

### AVV. GIUSEPPE SALVIOLI

Professore ord. di Diritto.






PALERMO
TIPOGRAFIA DELLO « STATUTO »
1890.

IJAKON WEWWII

CODECH CITTE

The report of the terms of the second



# Signori

Qualunque critica mossa a quel complesso di disposizioni che dicesi Codice, sia essa rivolta su principii generali, o su speciali trovasi tosto in contrasto colle dominanti tradizioni ed abitudini di scuola e di foro, ed urta contro i preconcetti di una classe che ha tanta importanza nella nostra società, quella dei legisti, abituata ad adagiarsi sui letti dei vecchi sistemi. I più progressisti ammettono sì che vi sia una certa sperequazione fra il diritto vigente e la vita economica del paese, sperequazione che non esisteva al momento della promulgazione del Codice, ma si verificò poi, causa l'emergere di nuovi bisogni: il che non scema la colpa al legislatore se a bisogni che si affacciavano, non provvide; senza dire che molti dei difetti sociali che verremo enumerando, avevano anche nella vita di 25 anni or sono la loro rispondenza. La maggioranza chiude gli orecchi alle nostre voci, oppure fa le meraviglie che il Codice abbia dei difetti sociali, i quali tornerebbero a particolare pregiudizio delle classi operaie e non abbienti: e dopo tutto conclude che lo studio dei disetti o dei rimedi non è affare che interessi la giurisprudenza. Gratuita offesa fatta a questa disciplina quasichè, a differenza delle altre scienze, avesse per obbietto solo quello che è, non anche quello che deve essere, e dovesse raggrinzarsi in un empirismo terra terra, mai solleticata dalle aspirazioni al meglio.

L'uomo di toga, legista o professore che sia, ha mestieri di molta energia e robustezza di mente o di irrequietudine d'animo per sottrarsi all'impero delle abitudini e delle tradizioni che ha succhiato nella scuola. Ogni no-

vità lo spaventa, ogni variazione a quello che egli ha sempre praticato lo turba. Nessun ceto è più affetto di atavismo e di odio pel nuovo quanto quello dei giuristi. La parola del legislatore gli appare come il riflesso di tanta esperienza e sapienza, quanta maggiore non si potrebbe immaginare. La sua educazione lo ha immobilizzato entro un cerchio di idee, di dottrine, di teoremi tracciata due mila anni sono e non intende uscirne. La storia del pensiero non ricorderà fedeltà maggiore, verso un patrimonio di idee, quanto quella dimostrata dai giuristi verso il diritto romano, e noterà allora anche la parte di responsabilità che spetta alla scuola in questo culto. Per l'educazione, le abitudini, le tradizioni, si pone da essi, sopra egni altra cosa, sopra lo stesso valore sociale, il criterio della perfezione tecnica e sistematica: criterio che ritrovano nel maggiore accostarsi delle leggi al diritto romano; e preferiscono mettersi dal punto di vista di questo giure per qualsiasi questione che si presenti. Fu questa la causa, per dirne una, che fece naufragare finora davanti al nostro Pariamento la legge sugli infortuni del lavoro coll'inversione della prova, includendo essa un concetto non ammesso dal diritto romano e perciò in contrasto colle predominanti e abituali inclinazioni del nostro pensiero giuridico.

Ai giorni attuali, in presenza dei problemi sociali che aspettano sollecita soluzione, in presenza dei nuovi elementi che prendono tanta parte nella vita contemporanea, le conseguenze di questa esagerata fiducia nella bontà di una dottrina, gli effetti di questo principio direttivo della nostra vita legislativa e giuridica « oltre, sì, al diritto romano, ma sempre per il diritto romano » sono più gravi di quanto possa a prima vista sembrare. Scienza e legislazione sono per esso condannate a una quasi inerzia, mentre è passato, e di gran lunga, il tempo in cui il diritto nasceva e si svolgeva, quasi spontaneamente, nel seno dei piccoli gruppi sociali, e i giuristi non avevano a fare altro che interpretarlo. Sa quell' inconscia spontaneità ormai ha preso il posto la riflessione: si possono i cangiamenti sempre più effettuare in vista di scopi coscientemente proposti e voluti: e a questo lavoro sono di preferenza chiamati i giuristi dalle cui file escono i legislatori.

Invece di arrestarsi alla contemplazione di forme vecchie e sterili, invece di correr dietro alle leggi di una civiltà così diversa dalla nostra, i giuristi devono, liberi da pregiudizii, rendersi conto delle condizioni del loro tempo e alla stregua di queste esaminare se i Codici non solo ad esse rispondano, ma se le elevino, le perfezionino, se possano cooperare all'avvento di quelle idealità sociali che si vanno maturando e dalle quali eromperà il diritto dell'av-

venire. Nessun compito più importante essi hanno in questo momento quanto quello di ricercare se il legislatore ha compiuto i suoi doveri sociali verso le classi diseredate e le classi operaie, e in qual modo egli possa contribuire ad assicurare per tutti quella giustizia, quella solidarietà, che è la grande aspirazione della nostra epoca.

I.

I difetti sociali della nostra legislazione privata in genere e del Codice civile in ispecie, non sono formali nè hanno sede in questa o quella disposizione: essi stanno nell'origine prima, filosofica della legge, e quindi ne toccano la compagine intera. Si possono tutti ricondurre al principio che l'informa, all'ideale sociale che presiedette alla sua nascita, secondo il quale il fondamento del diritto sta nell'idea che ogni uomo deve rispettare il suo simile. Era certo un concetto, che l' uomo ignorava assolutamente ai suoi primordii; e fu necessaria una lunga evoluzione intralciata da arresti é da regressi, perchè trionfasse. Prima fu vagamente concepita, poi se ne trassero le conseguenze più appariscenti. Ma siccome l'idea stessa era per sè vaga e non facilmente afferrabile, ne venne che i legislatori meglio intenzionati si smarrirono, i giuristi più profondi si contraddissero e si combatterono, e · nel pubblico ciascuno prese quel punto, quella deduzione della norma che giovava a sè, senza tener conto dei punti che toccavano gli altri. La conseguenza fu che da questo principio sì virtuoso in sè, si arrivò presto nel campo sociale al più sfrenato egoismo. Forse supponendo maggiore virtù a idee morali che pure dovrebbero agire nel seno della società, il diritto formatosi su quell'ideale non si attribuì che una missione negativa: cioè, impedire che la potenzialità del diritto altrui, anche se per sè sola irrealizzabile, non fosse offesa e lasciò che tutti gli interessi opposti si scontrassero e vincessero i più forti. Da esso derivo l'individualismo e la sua prevalenza su ogni elemento sociale, e da esso discese pure la conseguenza quotidiana che le relazioni degli uomini siano regolate unicamente per la legge rigida dell'offerta e della domanda, pel calcolo esatto del dare e dello avere, per la distinzione giudaica del mio e del tuo.

Rispettare il suo simile è un minimo di moralità : e le nostre idee morali sono abbastanza progredite per comprendere già, in una certa misura, la necessità di subordinare la soddisfazione immediata dei proprî interessi alla considerazione d'interessi ulteriori e più comprensivi.

Alle risultanze strette e selvaggie suggerite dall'egoismo individuale, noi siamo già arrivati a opporre l'utilità superiore dei sentimenti e delle virtù solidarie. Invece la nostra legislazione privata è ancora al semplice e gretto concetto individualista, riguarda come un'eterodossia quella simpatia o religione che la nostra epoca ha verso i deboli, dicendo che con essa si ritornerebbe al periodo delle disuguaglianze giuridiche; e solo tollera quell' altruismo soggettivo, senza dubbio meno funesto dell' egoismo puramente personale, purchè resti nel campo della sentimentalità e non aspiri a mutarsi in dovere giuridico. Quindi la nostra legislazione non solo non promuove la morale della solidarietà, dell'utilità generale verso la quale rapidamente ci avviamo, ma nemmeno accoglie e favorisce quei principii che sotto ai nostri occhi germogliano e sostituiranno la norma infeconda del rispetto dei nostri simili. La sua ostilità sembra appuntarsi tutta contro all'uomo che si affaccia e che sarà quello dell'avvenire, il quale non si accontenterà, come il Faust di Goethe, della felicità propria, ma vorrà proseguire anche l'altrui, che vive, opera, lavora non per sè, ma per gli altri, non pel lucro che non è la sua molla, ma per l'umanità in cui vive.

Gli spiriti che sono capaci di osservazioni, non possono negare che, senza che se ne abbia una chiara coscienza, avviene, ai giorni nostri, uno spostamento rapido nel punto di vista delle nostre idee morali e giuridiche - che non è certo il principio di una decadenza, come molti vanno salmodiando; ma che preludia, a mio giudizio, a più alte mete. Poichè mai il fermento delle intelligenze e delle masse è stato così attivo come in questo scorcio di secolo, è avvenuto che quel diritto che somministra agli uomini la ragione, e che dipende essenzialmente dal progresso della cultura e dalle disposizioni degli spiriti, ideale insomma di creazione umana, ha provocato tali mutamenti nella coscienza pubblica che gl'ideali giuridici e sociali verso i quali si dirigevano i popoli al principio di questo secolo, appaiono ora appena come segni di sosta, mai come punti di arrivo. Ma intanto mentre l'umanità ha cambiato il suo punto di vista, i legislatori hanno mantenuto il loro primitivo, e in questa corsa fra il diritto della ragione e quéllo dei codici, la vittoria è stata facilmente del primo. Ed é appunto siffatta sproporzione fra il diritto attuale e le idealità giuridico-sociali giunte a un più alto grado di intuizione etica, ciò che fa sentire più acuti i difetti sociali del Codice e ne fa ricercare più attivamente i rimedii: è quest'antitesi, fra ciò che è e ciò che dovrebb'essere, fra la giustizia presente e il diritto che va conquistando le coscienze, ciò che rende difficile il funzionamento delle nostre leggi e nulla la loro azione moralizzatrice e civilizzante sulle nostre masse.

Coerente al principio etico-filosofico « rispetta l'individuo nel suo ordine » e alle conseguenze individualistiche che esso importa, come è quella, per es., che l'individuo ha una sfera d'azione sua propria e lo Stato e la società ne hanno un'altra, il nostro legislatore ha diviso il campo giuridico in due grandi parti che non hanno fra loro alcuna ingerenza, nello stesso tempo che ha scisso la vita individuale in due principii, come se entro ogni uomo esistessero due nature con due sfere distinte d'azione, l'una per la vita privata, l'altra per la pubblica. Nella prima l'uomo è un microcosmo, un tutto separato dall'universo, e i fini che egli può raggiungere in questa sua cerchia privata nulla di comune hanno con quelli che si propone la collettività di cui egli è parte. Il moderno diritto privato considera ancora l'uomo come facevano i Romani, cosicchè vive ancora la definizione di Ulpiano che il diritto privato è quello « quod ad singulorum utilitatem spectat» ed è opposto al pubblico « quod ad statum rei Romanae spectat.» Un cotal diritto privato significa « autonomia dell'individuo », cioè il diritto individuale non deve la sua esistenza allo Stato, ma esiste per virtù propria, ed in se stesso porta la giustificazione.

Ora che l'utilità del singolo concordi o meno con quella della collettività, è circostanza che non interessa il legislatore, il quale si riserva solo di assicurare il conseguimento dell' utilità del singolo, e non cura se queste utilità siano adoperate conforme a giustizia e consumate conforme a ragione.

È chiaro che questa separazione della parte dal tutto, suprema manifestazione e vittoria dell' individualismo, porta allo smembramento della società e alla sua dissoluzione. Con tale separazione l'individuo prende dalla società tutto e nulla le rende: alla società chiede i mezzi per far da se e la spoglia di ogni cosa, con danno dell' utile comune che esiste solo in quanto esiste la società. Questa segregazione è dunque antisociale: come il tutto è fatto pel singolo, così il singolo deve essere per il tutto. L'unità interiore dell' uomo è indissolubile; quindi inscindibile è l'unità del diritto, come inscindibile è l'unità degli scopi che devono avere ogni singolo e la società, e che si riassumono nel bene comune.

Intanto delle conseguenze di questa separazione, nel campo del diritto privato, si risente ogni istituto giuridico; le critiche rivolte all'individualismo economico valgono anche per l'individualismo giuridico. Negli istituti famigliari e successorì, in quelli della proprietà e de' contratti, vedesi l'individuo scopo del diritto e la società quale mezzo per raggiungere lo scopo, vedesi una sproporzione fra i diritti del singolo e i suoi doveri verso il tutto sociale, e, quasi prescindendo dalla necessità e stabilità della vita sociale, tutta l'azione della legge cospira per la felicità dell'individuo. É quasi intuitivo che le vittime di questo individualismo od egoismo, per quanto disciplinato, sono i deboli, cioè nella nostra società le classi operaie e le non abbienti, che non hanno possesso fondiario nè dispongono degli strumenti per la produzione.

II.

Questo modo di concepire, di attuare, di proteggere il diritto, concorda perfettamente colle idee che dominarono il mondo giuridico romano. Si è fatto dunque poco progresso nella nostra vita giuridica. Tale comunione di tendenze spiega il motivo fondamentale per il quale il diritto romano ha potuto essere applicato alla nostra società ed essere la trama delle nostre leggi, nello stesso tempo che la sua influenza nel dirigere il nostro pensiero giuridico e la nostra educazione intellettuale', col risultato inevitabile di conformare ad esso le intelligenze, è stato causa di questa lentezza nell' evolversi delle idee giuridiche. Si sà che l' umanità è sempre ricondotta indietro dalle influenze persistenti delle sopravivenze, e non crediamo azzardato far risalire all'azione del diritto romano nella nostra società una parte di quei mali che ci travagliano, di quello squilibrio che esiste fra la legge e la coscienza pubblica.

Restringo la mia critica, sul diritto romano, a quella parte che può avere attinenza cogli interessi delle classi operaie, e dico subito che esso è il loro dichiarato nemico: e aggiungo che questo spirito ostile è per conseguenza passato nelle nostre leggi, basate in gran parte sul diritto romano. Quelli stessi che ne hanno esaltato le intime bellezze tecniche e schematiche, non hanno potuto nascondersi i difetti sociali di cui abbonda, specialmente in rapporto alla nostra vita economica e sociale, all'attuale stato delle intelligenze. Eppure i nostri legislatori non hanno visto nulla di tutto ciò, ovvero hanno presto dimenticato. Hanno dimenticato, per es., che questo diritto proteggeva soltanto i rapporti di una piccola parte della società, di quella cioè che aveva nelle mani il possesso fondiario e che tutto il resto assoggettava a questa minoranza, che non conosceva nè poteva conoscere un diritto del lavoro, poichè la schiavitù era la sua base economica, e

l'opera servile trattava come merce od equiparava alla locazione di cosa: hanno dimenticato che il diritto romano svestiva la proprietà da ogni dovere morale e sociale, che per i suoi principii di astratta eguaglianza giuridica e di individualismo, non tenendo conto delle diversità di situazione giuridica, è il nemico di ogni organizzazione, il fomentatore di un'antitesi ineluttabile fra la plutocrazia e il proletariato. Esso per la sua essenza è un diritto di padroni di schiavi, non ha alcun ideale sociale, non conosce che conflitti di interessi in cui trionfano soltanto quelli dei preveggenti, dei vigilanti, dei conoscitori della legge, dei forti insomma; — quindi è nell'impossibilità di costituire i principii per un'organizzazione del lavoro, la quale è anzi sistematicamente impedita da esso, mentre invece a siffatta meta deve tendere la moderna legislazione.

L'indiscutibile perfezione tecnica e logica del diritto romano copre però tali vizii che lo rendono inferiore ad altri diritti dell'antichità. È lo stesso Jhering che lo ha chiamato il sistema dell'egoismo disciplinato. Un crudo assolutismo, una libertà egoistica e dispotica l'informano: i fulcri su cui si muove la proprietà sono questi due canoni «unusquisque suae rei moderator et arbiter» «qui iure suo utitur neminem laedit». Il giurista che sviluppa i principii giuridici, il giudice che li applica, preferiscono la perfetta costruzione logica alle considerazioni morali, la precisione matematica alle conseguenze della legge nei suoi rapporti sociali. Come si può sperare salute e progresso nell'adottare il diritto di un popolo duro, brutale, crudele quando aveva per se le forme della legge per assicurare il trionfo della quale tutto sacrificava?

Presso i Romani il diritto pubblico ha uno scarso sviluppo e gli ordini giuridici in genere non sono informati e diretti ad ideali sociali. Anzi da questi astrae, restringendo la sua funzione a provvedere e favorire la utilità dei singoli, in se stessi. La capacità giuridica che astrattamente riconosce in ogni individuo, non è che per l'homo liber, e fu sterile e inefficace nel campo giuridico, imperocchè fu sempre il lato giuridico, e non il lato umano della situazione degli schiavi, che stabilì la distanza fra essi e i padroni. La libertà che proclama prescinde dai diritti sociali. La sua astratta eguaglianza di diritto che ignora tutte le diseguaglianze individuali e sociali, si risolve in un conflitto di interessi e di bisogni, in cui solo quelli dei forti trionfano a danno dei deboli. Tutte le disposizioni generali, come le norme speciali che esso contiene sono macchiate da questi vizii: e delle dannose, anzi assurde conseguenze che ne derivano per la società nostra, nè i legislatori nè i giuristi hanno tenuto conto.

Questo breve quadro rivela abbastanza come il diritto romano sia in

arretrato cogli ideali sociali del nostro tempo.

Le nostre aspirazioni non si soddisfano più del neminem laedere negativo, ma proseguono il positivo suum cuique tribuere. Per noi la libertà non deve essere arbitrio nè esercizio della forza individuale nè diritto assoluto, ma potere morale e materiale di soddisfare ai proprii bisogni, subordinato alle leggi etico-sociali. Per noi non basta che la legge protegga il diritto del consociato, ma deve ottenere il rispetto della sua dignità morale. La legge deve frenare l'egoismo e impedire il sacrifizio dei deboli. Ora le nostre leggi civili, ispirate dal diritto romano, si sono tratte in disparte, chiuse in apatica e immorale indifferenza davanti alle battaglie dell'egoismo negli incessanti conflitti fra i forti e i deboli: nessun scopo morale si sono prefisso: anzi se una parte l'hanno presa, è stata pei forti contro i deboli: e ciò ammettiamo quasi inconsciamente e più per effetto delle idee romane, di questo diritto romano che è il diritto dei forti e della diseguaglianza.

III.

Voglio brevemente mostrarvi come alcuni dei concetti fondamentali che abbiamo ereditati dal diritto romano e messi come cardini fondamentali delle nostre leggi, sono la negazione della giustizia e importano una flagrante violazione di questa verso le classi operaie e non abbienti.

Prendo quello che fu, senza dubbio, una conquista della società moderna sopra i privilegi medievali; il principio che tutti sono eguali davanti alla legge, ma che per averlo applicato come l'intendevano e formulavano i giuristi romani e per avere conservato tutto quell'ordinamento processuale che essi hanno o inventato o illustrato ha perduto ogni efficacia e anzi è riuscito nella pratica a risultato opposto alla vera eguaglianza.

L'eguaglianza romana vuole che la legge non favorisca artificialmente una forza a detrimento delle altre. L'ineguaglianza del risultato che è la conseguenza naturale della differenza delle forze non offendeva il senso giuridico dei Romani, mentre invece ne è offeso il nostro, per la ragione che a misura che il mondo progredisce, il sentimento della giustizia diviene più impressionabile e quello delle ineguaglianze si affina.

Il voler riguardare e trattare in modo eguale persone diseguali crea la vera diseguaglianza. Difatti in questo principio astratto di origine romana, dell'eguaglianza di diritto, che non tien conto delle diseguaglianze sociali e individuali, si giunge all'effettiva impossibilità di attuare la giustizia contro tutti, il suum cuique tribuere.

Invece i nostri giuristi credono di vedere soddisfatto il diritto dell'eguaglianza per l'eguaglianza di diritto: ma questa è un'illusione, ben lontana dalla realtà: e per sorreggerla, si devono ammettere tanti presupposti, che non solo sono falsi, ma che invece di dar prova dell'eguaglianza, provano il contrario. Cominciamo da questo presupposto che è fondamentale nel nostro diritto privato: « nemini licet ignorare ius — ignorantia iuris non excusat ». Non contiene esso forse una finzione ridicola? Ormai le nostre leggi non sono le XII Tavole e costituiscono un arsenale enorme. Il nostro diritto è una scienza che richiede cognizioni vaste: oltre i Codici, un buon giurista deve, per lo meno, essere addentro anche ai segreti del diritto romano. Tutto ciò è privilegio di pochi, i quali abbisognano di studi, di tirocinio, di pratica e di intelligenza.

Ora la legge privata presuppone e pretende che un povero, un analfabeta, un operaio sappia ciò che spesso non sà l'uomo tecnico e che spessissimo non sà l'istruito, non sà il ricco il quale però ha sempre a sua disposizione una turba di avvocati. Quelli che non hanno i mezzi, le classi operaie in ispecie, sono esposte, pel fatto di essere trattate come le classi abbienti, a danni non meritati. Esse non possono sempre avere al loro fianco l'avvocato che le assista, e facendolo in qualche minima parte, anche per questa devono sacrificare il loro pane: quindi attrici o convenute per le difficoltà, lungaggini e spese della procedura, per l'impossibilità loro di comprendere il linguaggio tecnico del foro, non potendo farsi assistere convenevolmente, se non preferiscono rinunziare alle loro pretese od eccezioni, sono più esposte ad essere condannate. Si obbietterà che esiste il patrocinio gratuito: al che risponderò che in una società dove tutto si paga, i servizii gratuiti sono i peggio resi. Mi si obbietterà ancora che se mancano i patrocinatori o i difensori, alla tutela del buon diritto veglia il giudice. Ma anche questa è illusione od errore. È canone pure del nostro diritto che il giudice non possa sussidiare, completare la difesa di alcuno. Anche se egli è convinto del contrario, deve stare alla verità formale che esce dalla discussione e secundum acta et probata sentenziare. Esso non ha alcuna iniziativa: tutta è nelle parti. E questa sua passività giova ai ricchi che hanno accaparrato i migliori ingegni del foro. Essi dirigono la causa, istruiscono le prove, muovono le perizie. Essi soli possono vigilare assiduamente i loro interessi giudiziarii, e i giuristi affermano che «vigilantibus iura

succurrunt». La procedura fà buon giuoco nelle loro mani. Il magistrato è impotente per sventare quelle gherminelle che spesso si ordiscono ai loro danni nei Tribunali per spogliare i poveri con legalità; egli non ha i mezzi per combattere i mille cavilli, sotterfugi, nieghi, cabale e indugi che Amleto vide annidati in quel cranio di avvocato.

Di chi è la colpa se i poveri, è officialmente confessato negli Atti dell' Inchiesta agraria (1), non credono all'efficacia della legge in loro favore? se dicono che i ricchi sfuggono sempre alle sanzioni della legge perchè conoscono il diritto e hanno in loro sussidio una giurisprudenza armata di testi
latini compiacenti, di cavilli e distinzioni che cambiano il dolo in negligenza e questa in caso fortuito? Non è pur troppo tuttodi vera la sentenza di quel filosofo greco che la legge sia una tela di ragno: le mosche
grosse la sfondano, le piccole vi restano impigliate?

Così è violazione dell'eguaglianza la pretesa del legislatore di volere per ricchi e poveri gli stessi mezzi processuali, mentre per le loro difficoltà questi dovrebbero essere misurati alla stregua del possesso economico. È parimenti violazione di eguaglianza il trattare egualmente gli interessi dei poveri e quelli dei ricchi: ed è poi supremo modo di rendere impossibile l'eguaglianza quello di mantenere una legislazione che non è facile, non semplice, non spedita, non accessibile a tutte le menti, non popolare, non democratica, ma involuta di formole scolastiche e tecniche, piena di sottintesi teorici, divenuta monopolio della classe dei giuristi i quali per la loro educazione, per i loro interessi sono riguardati come i sostegni e i rappresentanti delle classi abbienti.

E poichè anche i poveri hanno il loro diritto, la vera eguaglianza sarebbe quella che riconosce le varietà di vita giuridica quali corrispondono alle condizioni reali, ai bisogni effettivi del singolo e delle classi sociali, sarebbe quella che colloca ognuno in eguale grado di forza verso i terzi e lo soccorre e lo integra in quello che gli manca di fronte agli altri. La vera giustizia è inseparabile da materiale eguaglianza; essa non può essere nella nostra società raggiunta che trattando disegualmente i diseguali.

\* \*

Un'altro di questi doni che ci sono venuti dal diritto romano è l'aforisma "qui iure suo utitur neminem laedit". Anche esso è un articolo di fede nel credo giuridico di ogni legista pratico. L'impariamo e l'insegniamo

nelle scuole. Le lesioni, i danni, che un terzo soffre per l'esercizio di un diritto da parte di un altro, sono danni accidentali che non hanno responsabili. Ciò vuol dire che chi danneggia non deve alcun indennizzo. Formulata in modo così generale, la massima, logica in un sistema a tinta individualista, si risolve in un atto di violenza in contraddizione colla tendenze dell'epoca nostra la quale è anzitutto dominata da criterii economico-sociali. Secondo lo spirito che va viemaggiormente diffondendosi nelle nostre idee giuridiche, chi pretende per se privilegi di agire come vuole, arbiter et morator rei suae, senza coordinare la sua azione al bene collettivo, chi vuole esercitare un suo diritto, per es., industriale senza quelle conoscenze e attenzioni che sono indispensabili in tale esercizio, chi ha un possesso o proprietà o un'impresa eccezionalmente pericolosa, questi deve rispondere per danni maggiori.

Le stesse critiche dal punto di vista della giustizia realmente eguale per tutti e degli interessi delle classi operaie si possono muovere contro gli aforismi romani: «In pari causa melior est causa possidentis — Praeferendus est « cuius in lucrum causa tempore praecedit. — Nullus videtur dolo facere « qui suo iure utitur ». Chi ha pratica della vita forense sà che cosa vogliano significare queste implacabili regole, e come giovino la maggior parte delle volte a quelli che se ne sanno valere, che hanno cioè in loro sussidio o l'astuzia e l'abilità propria, oppure la scienza dei loro avvocati.

E domando: sono forse principii democratici quelli che regolano l'ermeneutica legislativa? Vi sono delle disposizioni che devono intendersi in senso generale e altre in senso restrittivo; e poi vi è nel silenzio della legge l'analogia e il parallelismo, e tante altre regole per le quali richiedesi una lunga iniziazione. Del modo di capire una norma di legge, a parte il tecnicismo, ne abbiamo fatto un'arte, una fonte di lucro per una classe: e a complicare le oscurità e a rendere sempre più indispensabile l'intervento dei tecnici, vi abbiamo aggiunto lo studio dei precedenti, delle discussioni parlamentari e i responsi delle Corti dove ve ne ha per tutti i gusti. Giova tutto ciò alle classi operaie e non abbienti? Eppure vera saggezza e giustizia sarebbe render loro accessibile il congegno giuridico e metterle in grado di conoscere da se i diritti che hanno.

\* \*

E che dire della procedura? Su questo campo noi viviamo ancora in piena communione di idee coll'antichità e il medio evo. Davvero i giuristi

ci hanno fatto progredire: e si devovo grazie all'insuccesso toccato alla scuola storica se non stiamo peggio! Ma francamente, nel passato medioevo vi era qualche cosa di meglio in confronto di certe trovate del moderno diritto.

Le forme della procedura romana, come in gran parte della nostra, significano assenza di libertà: ma ciò che fino a un certo punto è indispensabile, è ben peggiorato nel nostro procedimento. Le lungaggini, gli indugi, le gravi spese, a cui devono sottostare anche i poveri, fanno invidiare il tempo in cui la decisione delle cause era rimessa alla forza fisica. La cosa del resto è poco cambiata e quelli che censurano il duello giudiziario dei Germani non devono essere molto indulgenti verso quella prova delle armi che esiste anche ai giorni nostri: i campioni sono gli avvocati e le armi le borse. Lo Spencer (2) fra i misfatti governativi, con intendimento ben diverso dal nostro, riconosce che i governi d'oggi quanto quelli del passato ben poco si curano di far rendere giustizia alla parte offesa e che il risultato è piuttosto una questione di destrezza pecuniaria e di abilità forense che una questione di equità. Di amministrar giustizia poco curano i governi, i quali, quando i conflitti legali hanno ridotto i combattenti a una perdita di sangue tale da prostrarli in terra esauriti e quando uno di essi riesce a fare revocare la decisione, al combattente battuto si fanno pagare gli errori del giudice (erano in ciò più avveduti i Germani antichi!) e spesso la parte lesa che aveva cercato in Tribunale protezione o restituzione, n'esce pecunariamente uccisa. Ecco una eccellente procedura per gli operai e per quelli che non hanno il modo di provvedersi di buoni campioni, ossia di avvocati valenti!

\*\*

E giacchè sono sulla procedura non mi direte che esco dall'argomento, se vi ricordo che il nostro ordinamento giudiziario tien conto del denaro in una misura contraria all'eguaglianza. Me ne appello al Codice penale e a quello di procedura penale.

« I denari fan miracoli. Ahi! noi altri poveretti!» diceva Margherita contemplando i doni del dottor Faust.

E la stessa frase possono ripetere i nostri operai. Chi ha ancora dimostrato che era nell'errore Filangeri (3) quando a proposito delle pene pecuniarie scriveva: « Il ricco che cura poco il denaro, curerà poco le leggi. Egli violerà la legge con una mano e placherà coll'altra la giustizia, vile

mercenaria de' suoi attentati »? Quei retrogradi, come hanno fama di essere i Giapponesi, respingono le pene pecuniarie, narra Montesquieu (4) « sous pretexte que les gens riches éluderoient la punition ». Ma noi che siamo progressisti, le abbiamo consacrate, stabilendo dei massimi e dei minimi la cui graduazione è fatta con tutt'altri criterii che quelli della fortuna del colpevole. Eppure la proporzionalità della pena colla rendita era raccomandata dallo stesso Montesquieu ed era applicata in Inghilterra. Debole batte il polso della giustizia, laddove il centro di gravità sta nel predominio del denaro.

Se poi il povero cade in sospetto della giustizia, ah! lui misero! Come la procedura civile è un terreno accidentato che si presta bene al ricco per far trincere e imboscamenti, così la procedura penale è una rete di cui le maglie si allargano o si stringono secondo la fortuna del prevenuto. Egli comincerà a incontrare schierate a battaglia contro di lui le peggiori prevenzioni, a cominciare dall'agente che l'arresta e giungere al magistrato che lo giudica. I nostri antichi criminalisti dicevano «colonus ergo fur, pauper ergo mendax et falsus». La sentiamo noi diversamente? Operiamo noi meglio? Se si ricercasse la condizione economica delle 24,185 persone su 51,720 che nel 1885 erano state catturate in buona parte senza sufficiente giustificazione, come si esprimeva il guardasigilli Taiani (5), si toccherebbe colle mani quante di esse siano state vittime di questa prevenzione. Parimenti se si avesse sempre davanti agli occhi la natura dell'attuale ordinamento industriale si vedrebbe come nulla giustifichi il rigore contro quella classe di persone che le leggi elasticamente chiamano « oziosi ».

#### IV.

Valgano queste considerazioni generali a far comprendere come il diritto vigente difetta di quella ragionevole peculiarità che rende la sua applicazione eguale ed equa nei risultati a tutti gli individui di qualunque condizione e cultura sieno, e adattabile alle ineguaglianze che sono il prodotto di cause naturali e di differenze intrinseche. La sua universalità si risolve in parzialità: e per avere avuto solo in vista l'uomo astratto, difetto dei legislatori filosofi, si è perduto l'uomo reale nelle sue svariatissime situazioni. Pei vigenti codici si è nel vero dicendo che i legislatori hanno quasi sempre riflesso le condizioni, i bisogni, la vita sociale della classe da cui essi escivano, e che quindi non hanno prodotto altro che leggi unilaterali, codici di classe.

Del resto questa è sempre stata la storia. Gli interessi particolari delle classi dominanti hanno avuto sempre un'esagerata prevalenza nella formazione del diritto, circostanza questa che per diversa via e in forma diversa lo Stein e il Jhering (6) hanno dimostrato e sollevato fino a principio generale.

Il diritto, come fatto storico, è fin dai primi tempi null'altro che la pratica seguita non da gruppi sociali ma dai capi delle genti. Esso fu comunicato alle nazioni dai sacerdoti come una rivelazione del cielo da cui ricevevano i messaggi, oppure dai capi militari alleati coi sacerdoti: insomma o dal clero o dall'aristocrazia. Nell'uno o nell'altro caso erano sempre i forti che facevano il diritto per se stessi e a loro vantaggio: è sempre stato il piccolo manipolo degli abbienti che ha dettato la legge privata ai non abbienti. Quelli riservavano a se la maggior tutela dei loro interessi, ai secondi non concedevano che quel minimo di protezione necessario per la tranquillità del gruppo sociale che essi dirigevano e che così asservivano al loro benessere e sfruttavano a loro esclusivo vantaggio.

Il nostro diritto privato posa in grande parte sulla consuetudine, e questa è il risultato di una vittoria ottenuta dai forti sui deboli. Ecco perchè le classi operaie e non abbienti non sono valutate, come si devono, da esso, e anzi collocate in posizione inferiore; ecco perchè la legge privata è in tanta misura organizzata a loro pregiudizio. I principii della lotta per l'esistenza, per quanto modificati dalla religione, dalla morale, dalla civiltà, esistono pur sempre nel loro concetto fondamentale. Il diritto naturale, la filosofia del diritto, la proclamazione dei diritti dell'uomo hanno certo servito a modificare questa prevalenza degl'interessi o diritti di una classe sopra un'altra e a ordinare i rapporti umani secondo alcuni sistemi di giustizia ideale in voga in questo o quel periodo: ma sarebbe illusione ritenere che almeno semplicemente l'equilibrio fra quegli interessi si sia raggiunto: inutile poi aspettarsi una giustizia sociale. La bilancia trabocca invece, e sempre a danno delle classi operaie e delle non abbienti.

Tutte le nostre istituzioni private sono state codificate in un tempo in cui la massa del popolo non aveva ombra di parte nell'educazione e nel governo, nè le era permesso di organizzarsi in difesa dei suoi diritti, dei quali neppure aveva la coscienza. Tutta la spinta sociale si è finora diretta alla conquista dei diritti politici, e su questo campo le riforme sono state difatti rapide, alcune anche radicali: ma non ci illudiamo troppo sulla portata di esse in rapporto alle classi operaie, imperochè colle vigenti istituzioni industriali ed economiche, è la ricchezza, è il capitale che dominano; e le

classi abbienti, oggi, come prima il clero e la nobiltà, passano per essere le interpreti dei bisogni dell'intera popolazione mentre in sostanza non fanno che rappresentare gi'interessi proprii con danno degli altri.

Si è riformato anche il diritto, ma solo in quella parte che ostacolava la borghesia, la classe escita dagli avvenimenti politici della rivoluzione francese e che finora ebbe la direzione politica degli stati, a raggiungere la sua completa prosperità e indipendenza economica sia pel possesso fondiario sia per la ricchezza mobiliare. La borghesia fece delle conquiste sulle classi che avevano fino allora spadroneggiato, sul clero e la nobiltà, e provvide ampiamente e diligentemente ai proprii interessi, innovando sul patrimonio ricevuto dalla consuetudine e dalla scienza passata quel tanto che giovava ai proprii interessi. Tale è il vero contenuto storico delle nostre leggi, tale lo spirito. Quindi il quarto stato che ora comincia a muoversi non può nè poteva nè potrà trovare nei codici vigenti quella giusta assisa che reclama per la sua forza e la sua debolezza.

È perciò giustificato l'appellativo di borghese che fu dato al Codice francese e a quelli da lui derivati (7). Sì: tutti i Codici di questo secolo sono stati fatti per una società borghese, da giureconsulti per origine ed educazione borghesi, cioè rimpinzati di diritto romano, e che dell'economia sociale non conobbero che quanto riferivasi all' accumulamento e alla conservazione delle ricchezze: oppure sono compromessi fra i privilegi dell'aristocrazia e le conquiste del terzo stato. Questo, che pur era figlio del lavoro, parve così stordito di essere giunto al possesso dei diritti politici, che ritenne avere già tutto conquistato, ed essersi pel solo suo avvento politico trasformato il mondo sociale: e perciò lasciò il diritto privato presso a poco al posto che si trovava, lo riformò solo in quei punti che gli dovevano giovare per arrivare più presto alla ricchezza e al possesso fondiario, sciogliendo i vincoli feudali, nobiliari, di mano morta ecc. ecc. Ma tutte le istituzioni mantenne sulle basi del passato feudale, nè rabberciò gli edifizii battuti in breccia da una forte corrente di idee nuove, non un principio fondamentale, non un elemento di vita che avesse per se il presente, ma più ancora l'avvenire, introdusse. La borghesia è subentrata al posto dell'aristocrazia e vi si è arrestata: come questa è divenuta una classe esclusiva e privilegiata, monopolizzatrice di tutti i poteri a danno dell'enorme maggioranza della nazione.

Questo diritto borghese — basato come l'antico sul principio della proprietà — era sempre, come i diritti del passato, la legge di una piccola parte della società, di quella cioè che aveva nelle sue mani il possesso fondiario e non provvedeva agli interessi di quella stessa parte della borghesia che da questo possesso era esclusa e meno poi a quelli dell'operaio, del contadino, dei non abbienti, di quell'agglomerazione di esseri umili e sofferenti, la grande e vera maggioranza della nazione, i 96 centesimi della popolazione, la prima assisa del nostro edificio sociale.

Come i socialisti censurano l'economia politica di essersi fatta una scienza borghese, così noi rimproveriamo la legislazione e la giurisprudenza attuale di non aver avuto in vista che gli interessi di una sola classe, che è una piccola minoranza, e non avere riconosciuto e protetti quelli dei più, il loro bene e miglioramento, che devono essere il fine dello Stato e che si confondono coll'interesse nazionale. Anche la filosofia del diritto, quella che ha vegliato alla nascita dei nostri codici, quella che leggeva nel libro della natura le norme di condotta per gli uomini e per le società, fu così travolta dal turbine delle idee e delle istituzioni dominanti, che smentendo in pratica il suo trascendentalismo, si chiuse nel piccolo orizzonte dei tradizionali istituti e divenne la filosofia dei possidenti. Come si può difatti spiegare che i filosofi del diritto naturale (8) non abbiano ammesso il diritto all'esistenza? Se si può perdonare ai legislatori di non aver ancora trovato il modo per attuarlo, non si potrà assolvere questi filosofi che nemmeno astrattamente proclamavano un diritto naturale che è conseguenza della vita, essi che trovano che secondo natura l'uomo ha altri diritti ai quali non mancherà chi ritiene di potervi senza suo danno rinunziare! Il vero è che quella filosofia del diritto, a cui si sono ispirati i nostri legislatori, non è che lo specchio dell'attuale ordinamento giuridico ed economico, pone entro esso il suo punto di partenza e, occupandosi sol di giustificarlo, proclama con ciò la sua impotenza e sterilità.

\* \*

La conseguenza è che filosofia del diritto e legislazione civile attualmente non sono quello che dovrebbero essere, cioè protezione degli interessi dei più, dell'interesse sociale. Invece sono a servizio di pochi, degli abbienti, e perciò coprono di loro grandi ali soltanto un lato della vita sociale, il più esclusivo ed egoista — quello della proprietà. Siffatto disquilibrio per se solo e cotali preferenze annullano l'efficace funzione della legge nella società, dal momento che i più, questi 96 centesimi, hanno acquistato la coscienza de' loro interessi e chiedono per essi quella protezione che li eleverà al grado di diritti; e dal momento che il grande, precipuo, fattore

della vita sociale — il lavoro — domanda riconoscimento giuridico da questi legislatori che sembrano ancora sordi davanti a questa forza che è entrata nel mon do e che i Romani non sentivano.

V

Che il nostro diritto privato rifletta in grado eccessivo gl'interessi delle classi abbienti, della borghesia grassa e ricca e che l'operaio vi sia completamente obliato, ne dànno la prova le centinaia e centinaia di articoli del Codice civile i quali regolano nei minimi particolari il diritto della proprietà, e il misero articolo che parla della locazione di opera. Quanta sollecitudine invece per la locazione degl'immobili! quale preoccupazione per la soccida! Alla locazione d' opera, al contratto di lavoro è consacrato un articolo il quale contiene una disposizione completamente inutile. Questa materia capitale è relegata, quasi contratto oscuro e mutilato, in un miserabile capitolo del contratto di locazione. Parve al legislatore, si dice a scusa di ciò dai civilisti, che la locazione di opera si risolvesse in un'obbligazione di fare, sì chè bastassero a regolarla le norme a questa riferentisi. Parve ozioso entrare in minute spiegazioni su un contratto che si presenta di un'attraente semplicità, si esprimono i civilisti, come quello in cui gli obblighi rispettivi delle parti appaiono nettamente delineati dalla ragion naturale (9). Giacchè è presumibile che la ragion naturale delineerà con altrettanta chiarezza la natura e i limiti degli altri contratti, sarebbe stato più spedito far senza di qualsiasi codice. E in qual modo poi questa ragion naturale abbia rivelati i rispettivi obblighi nella locazione d'opera, lo sanno gli operai per la durata e il compenso del lavoro e per tante altre cose che è superfluo in questo momento ricordare.

Nè infine giova addurre a scusa del silenzio del legislatore il fatto che, al tempo della redazione del nostro Codice, l'operaio confondevasi col salariato ordinario, perchè le grandi agglomerazioni industriali esistevano appena, e che i contratti di locazione d'opera avevano minima importanza. Anzitutto il nostro Codice civile è recente: e l'operaio, lavoratore libero e indipendente, esisteva anche al momento della redazione di esso. Anche nella piccola industria il lavoro ha i suoi diritti che devono essere regolati e difesi. — E non esisteva allora l'immensa popolazione dei contadini, braccianti, manovali, servitori di campagna, domestici ecc.? Nè prudente ed equo era sottoporli in certe parti a leggi di polizia, leggi sempre

restrittive e di sospetto, e nemmeno abbandonarli alle leggi non scritte della consuetudine dei luoghi, che sono sempre opera dei forti e risalgono a tempi in cui il lavoro non era circondato della dignità dovuta. Davanti a questo silenzio verso il lavoro e a queste compiacenze e sollecitudini per il capitale è mestieri riconoscere che le nostre leggi private sono state fatte da una classe e a esclusivo vantaggio degl'interessi di una minoranza.

\* \*

Il nostro diritto privato ha portato ciò che riguarda la proprietà e i contratti alla maggior perfezione possibile, mentre in nessuna considerazione ha preso il diritto delle persone e quello del lavoro. Strana contraddizione, ma propria di un periodo di transizione quale è il nostro! Seguendo lo art. 18 della Dichiarazione dei dritti dell' uomo, s' è riconosciuta l' eguaglianza di diritto per chi impiega e chi viene impiegato, ma non l'importanza sociale del lavoro, e si è continuato a star sotto l' influenza dei costumi e delle istituzioni del passato, che avevano quasi interamente trascurato questo campo (eccezione fatta per gli Statuti delle poche città in cui prevalse l'elemento popolare) della prestazione d'opere, di quei servizii troppo comuni e abituali per essere dimenticati, ma considerati come di ordine inferiore.

Il lavoro ha cessato di essere servile, coatto, ma non ha ricevuto forza di diritto, considerazione sociale. Le leggi non riconoscono un diritto del lavoro, e l'abbandonano, come una merce, alla violenza della concorrenza, alle vicende dell'offerta e della domanda, alla ferrea legge del salario. Ora diritto è forza sociale; e chi non ha diritto nulla vale in società. Nella nostra società il diritto privato esiste solo per la proprietà. Chi nulla ha, è senza diritto: la cosa è tutto, l'uomo nulla.

Il legislatore italiano, come il francese, come l'austriaco, il germanico, ecc., ha ritenuto di aver fatto abbastanza per la libertà individuale e pei diritti della personalità umana, quando inseriva nel Codice penale alcune disposizioni contro le dirette offese alla libertà. Egli però così garantiva lo esercizio di essa solo in modo passivo e interveniva, colla sua azione punitiva, solo nei casi in cui materialmente questa libertà fosse violata. Se egli avesse tenuto la stessa condotta verso la proprietà, se, cioè, avesse lasciato che i beni i quali sono necessarii all'attività economica, godessero della più sconfinata libertà e stessero in balìa alla concorrenza, se, in una

parola, non avesse riconosciuto diritti di proprietà e nemmeno doveri, restrizioni, norme, è chiaro che si avrebbe avuto il disordine, la dissoluzione di ogni vita sociale, il ritorno agli stadii preistorici di sviluppo. Invece il legislatore non solo ha protetto con leggi penali le offese alla proprietà, ma quasi per intero i suoi codici sono consacrati a stabilire la base, il funzionamento e il diritto attivo di essa. Orbene anche la mancanza di un diritto attivo, di una protezione giuridica per la persona e pel lavoro — mancanza che costituisce la regola nelle nostre società — trae pure con sè il disordine.

Egli è appunto in questo spirito del diritto privato per il quale la proprietà è la forza, è tutto, e la persona nulla, per il quale principio del diritto e della società non è l'uomo ma la proprie.à — è appunto qui dove devesi cercare una delle cause del presente malessere sociale, dell' irragionevole preponderanza del capitale sul lavoro, della signoria illegittima — e quindi origine di continui conflitti — che le classi possidenti esercitano sulle non possidenti.

Le leggi civili non riconoscendo altre vere forze all'infuori della proprietà, nell' uomo, nella sua capacità muscolare o intellettuale non hanno visto che un capitale fisso è nella mano d'opera soltanto una merce, un oggetto che non ha diritti — e che resta abbandonato alle combinazioni del mercato, alla speculazione e alle dure necessità della vita. Questa merce non ha un prezzo o tasso legale — che invece si è dal legislatore stabilito pel denaro — e nemmeno nel Codice è consacrato il principio formulato o da Turgot o da Ricardo « che il prezzo naturale del lavoro è fissato secondo i bisogni indispensabili per vivere e per perpetuare la specie. » E difatti, specialmente nelle campagne, i proprietarii pagano ai braccianti salarii che sono perfino insufficienti per tenere assieme l'anima e il corpo. Ne informino le statistiche dei pellagrosi!

La nostra legislazione vuole essere quello a cui aspira la scuola classica dell'economia politica, cioè essere incaricata di regolare la proprietà, come questa la vuole giustificare. La moderna borghesia censitaria ha avuto quello che Buckle chiama lo spirito protettore, cioè di reclamare per sè tutti i privilegi e circondarsene. Le sue mire erano dirette al capitale; e del lavoro non degnò riconoscere che quel tanto che poteva essere trattato come proprietà. Il lavoro restò quindi sconsiderato, derelitto, indifeso, tanto da giustificare la proposizione di Chateaubriand (e non cito Marx): che il lavoro salariato non sia altro che l'ultima trasformazione della schiavitù, sebbene, aggiungerò, non sia rimasto schiavitù nella sua esteriorità.

Ora se la legislazione dev'essere non coazione ma diritto dei più, è necessario che sposti la sua base dalla proprietà per metterla sul lavoro, la unica sorgente d'ogni ricchezza e civiltà; è indispensabile che cessi di guardare gl'interessi di una classe, la borghesia, a danno di quelli della nazione. La persona, nella sua suprema manifestazione del lavoro muscolare e intelettivo, deve essere il principio direttivo della legge privata. — Le attuali istituzioni giuridiche non servono che ad accrescere la distanza fra capitalista e operaio, ad aumentare le diseguaglianze sociali, e ciò è dovuto alla costante preponderanza assegnata al capitale. L'ora di mutar indirizzo è venuta. La società che si vien costituendo aspira a metter l'uomo e il lavoro, la personalità umana morale e la mano d'opera sopra tutte le idee e tutti gli istituti, che finora hanno ottenuto il primo posto.

Non certo questa è impresa che si compie in una notte, ma la sua lunga preparazione affretterà e assicurerà l'avvento di leggi nelle quali le disposizioni arbitrarie e i particolari tecnici cederanno davanti alle esigenze e agli interessi della gran maggioranza; codici popolari, cioè aventi l'appoggio morale del popolo, e filosofici per supplire ai difetti che sono l'essenza dei diritti positivi.

La presente è epoca di transizione: e perchè tale, ci impone gravi doveri. Transizione è qualche cosa come conciliazione; e perciò se non è possibile staccarci completamente dal passato, e tosto innovare ab imis, si deve però accogliere quello che è già maturo nella coscienza della grande maggioranza e dare ad esso solenne riconoscimento nelle leggi. È questo il procedimento di conciliazione a cui tendono le menti più illuminate dei giorni nostri. L'età della borghesia è realmente passata: è quindi chiuso il ciclo dell'attuale legislazione privata. Se questa vive nei tribunali e nelle scuole, fuori di qui è morta perchè ogni giorno più le sfuggono i rapporti cui regolare e ogni giorno più si allontana dalle condizioni sociali con cui dovrebbe stare in perfetta rispondenza. Nuove forme si vengono preparando e maturando sotto i nostri occhi; ed è saggezza precedere qualunque movimento sgombrare la strada, agevolare il trionfo di nuove idealità sociali.

In questo periodo di transizione le due forze, capitale e lavoro, si trovano in contrasto. Chi negherà che l'avvenire sarà il regno del lavoro, che a questo concederà tutti i suoi diritti, che esso infine sarà dominato dalle idee, dalle aspirazioni o dagli interessi della gran classe lavoratrice? Ebbene: quantunque posto fra due secoli, fra due direzioni sociali, la scienza giuridica e il legislatore devono trovare la loro strada, riconoscere il loro compito.

E questo compito consiste nel fare pel lavoro quanto il passato fece pel capitale, cioè elevarlo a principio direttivo della legge, potre la sua dignità e difesa a fine di essa. La legge deve fin d'ora dare al lavoro in tutte le sue forme di attività fisica, morale, intellettuale, il suo vero posto, quello di sorgente d'ogni ricchezza e cultura. Essa deve riservare il primo posto al lavoratore presente sul capitalista e sull'azionista assente: e questa proclamazione dei diritti del lavoro vorrà significare, anche in mezzo alla nostra società, che l'uomo di fronte ai suoi simili deve essere sempre soggetto giammai oggetto, giammai capitale, merce o strumento; che l'uomo deve essere in possesso libero e indipendente della sua forza economica e deve ricevere il suo prodotto come salario; che nessuno può rinunziare a ciò che produce nè essere costretto, per forza delle cose, a limitare la libertà, per mezzo di convenzioni. Ciò preludierà al sorgere di nuove forme industriali.

Il lavoro è in fatto il principio della dinamica sociale, lo deve essere in diritto: in esso le leggi devono riporre il centro di gravità della vita giuridica. Siffatta riforma non importa distruzione delle attuali forme economiche, nè tende all'abolizione della proprietà privata; ma purifica quelle e questa.

Al legislatore oramai si presenta chiaro il seguente problema: che posto deve essere riservato al lavoro che ogni giorno è usato a creare nuove proprietà? Questa proprietà dell'avvenire deve, o no, divenire proprietà effettiva del lavoro e il suo valore deve passare nelle mani di quelli che lo produssero? Il capitale deve signoreggiare il lavoro oppure sottostargli?

\* \*

E a questo punto non sarebbe quasi necessario che rilevassi la solita obbiezione cioè: se i bisogni stessero in questi termini, la legge si avrebbe da se, perchè il diritto è un fatto storico, non lo fà il legislatore, l'esistenza della legge attuale è prova certa che questa e non altra che questa si può avere. La missione di essa, si dice, è dar sanzione ai rapporti giuridici che trova, rispettare le istituzioni e le tradizioni esistenti. Quando la società si sarà mutata, muterà anche la legge. Se difetti sociali esistono nel nostro Codice, questi non sono da imputarsi al legislatore, che non è un riformatore, ma alla società e al suo ordinamento economico. Siffatte obbiezioni cadono davanti a questa domanda, a cui ho già risposto: Chi ha dettato finora la legge? Ha regolato questa tutti i rapporti giuridici esistenti colla stessa misura di equità o con incontrastabile parzialità?

Che cosa deve fare il legislatore? Per questa domanda vale bene la risposta che Lassalle dava all'altra: Che cosa è lo Stato? « Lo Stato sono le classi lavoratrici che rappresentano la quasi totalità della popolazione. Ogni potere politico deve loro appartenere, venire da esse ed essere per esse. Il loro bene e miglioramento deve esser fine dello Stato, e ciò perchè il bene loro non è interesse di classe, ma interesse nazionale ».

VI.

Ma torniamo alla critica.

Che quella parte dell'attuale Società che è investita del possesso fondiario o dispone del capitale, abbia fatto il Godice per se sola, avendo soltanto in vista i suoi bisogni e interessi, che l'operaio vi sia obliato, che il principio direttivo della legge privata sia stata la proprietà a preferenza della personalità, può essere facilmente dimostrato anche da una rapida scorsa attraverso i principali istituti del Godice civile. Noi lasciamo da parte ciò che riguarda la forma che è adatta all'educazione di una piccola parte della società e non risponde alla capacità media, e veniamo alla sostanza.

Lo stesso diritto di famiglia porta traccie della prevalenza di una classe su un'altra; ossia esso tende a tutelare delle situazioni che si trovano in una parte della società, mentre trascura quelle che si verificano nel seno dei gruppi non abbienti. Ciò non si manifesta nei concetti fondamentali, ma in alcuni particolari, non però trascurabili, dai quali è lecito inferire che le classi abbienti hanno ordinato le istituzioni familiari a loro comodo; particolari i quali esercitano un'azione nefasta sulla compagine della famiglia operaia. Per esempio: la facoltà concessa ai genitori di allevare la prole come vogliono, si risolve esclusivamente in un privilegio creatosi dalle classi abbienti a danno dei figli dei non abbienti, le madri dei quali spesso allettate dal denaro e spinte dal bisogno li abbandonano per divenire balie salariate. Il capitale ha portato la sua attrazione dissolvente anche nelle relazioni della maternità. Poichè ognuno che ha bisogno di altri, è uno strumento, una merce, a disposizione di chi può pagare, così retribuendo il servizio, è lecito, è legale sottrarre una madre dal compimento dei suoi doveri, allontanarla dalla sua prole per farle allattare figli non suoi. L'allevamento dei figli resta così sottoposto alle leggi della produzione capitalista.

Come verso queste balie dorate ed addobbate che portano così allegramente e stupidamente la loro schiavitù, più degne di compassione che di disprezzo,

la legge dovrebbe esercitare la sua funzione integratrice e moralizzatrice, impedendo cioè loro di fare quello che compiono generalmente per miseria ma anche per difetto di educazione—così, d'altra parte, verso quelle madri che non vogliono conoscere i pesi della maternità, la stessa legge dovrebbe stabilire l'obbligo dell'allattamento, amenochè non esista infermità o altra impossibilità fisica. Poichè il costume e l'opinione pubblica sono ancora impotenti a modificare queste abitudini che tendono vieppiù a generalizzarsi nelle classi elevate, la legge, ispirandosi alle tavole di mortalità dei bambini appartenenti alle classi povere, dovrebbe stabilire questa norma generale che solo le madri che hanno perduto i loro figli, possano prestarsi nella qualità di balie. Le classi dirigenti approfittano di tutti i trovati della scienza e ne traducono i precetti in regolamenti di igiene pubblica i quali intervengono in altre materie egualmente importanti e delicate: hanno forse timore o scrupolo di violare la libertà se in tal modo tutelano la salute e l'esistenza dell'infanzia povera?

e specialmente

Le inferiorità dei figli illegittimi e specialmente il divieto della ricerca della paternità non nascondono che provvedimenti legislativi per difendere il possesso fondiario delle famiglie e si risolvono in misure prese dagli abbienti a danno delle classi diseredate e delle lavoratrici.

È a tutti noto che il legislatore francese abolendo l'antico principio chechi fà il figlio lo deve mantenere, che l'illegittimo può con ogni mezzo legale ricercare il proprio padre, che la madre può obbligare con ogni mezzo il seduttore a mantenere lei e il figlio, fu indotto dal pretesto di difendere la proprietà e le eredità da possibili attacchi, per impedire scandali contro persone abbienti, contro queste sole evidentemente avendo interesse a muoversi i figli illegittimi per trovare non solo il nome ma la sostanza, il mantenimento a cui hanno diritto. Ora siccome è sempre nelle donne del popolo, fra le operaie, che i seduttori fanno le loro vittime, è chiaro che questa misura fu un espediente della classe borghese a danno della classe operaia, per assicurare l'impunità al desiderio e ai capricci dei ricchi e degli sfaccendati. Il legislatore timoroso e pudico ha avuto paura degli abusi; ma se la prova è difficile, se non è facile stabilire un diritto, non resta che sacrificarlo? E il Codice non ammette forse delle prove in casi più difficili, ma relativi al possesso?

Non è omaggio all'eguaglianza esporre le donne, assicurando l'impunità all'uomo. Invece di comprimere la forza più audace, la legge l'aiuta e le comunica un nuovo impulso. Dell' art. 189 hanno sofferto solo le classi operaie. Esso ha disorganizzata la famiglia operaia. Per prevenire scandali nelle famiglie de' ricchi, si è creata l'irresponsabilità del libertinaggio. La pace e la gioia del focolare domestico dipendono dalla dignità e dalla sicurezza delle donne. Si sà che l'ingiustizia dei costumi sì compiacente pel seduttore, è inesorabile per la sedotta. Salvo nei centri industriali dove la frequenza del libertinaggio ha trionfato del rigorismo puritano ma apparente e superficiale dell'opinione pubblica, la donna caduta è reietta. Non si ha pietà della sua miseria. Tutta la indulgenza, per es. nelle campagne è pel signorino. I padri e i moralisti dei circoli ridono delle giovanili avventure del figlio. E intanto le vittime muoiono negli ospedali e negli ospizii, riempiono i quadri della prostituzione o della delinquenza. Se qui il Codice civile ha provveduto in favore delle classi operaie, se almeno è stato nella via dell' eguaglianza, ne lascio a voi il giudizio.

Le nostre leggi hanno pensato più alle cose perdute che non ai figli naturali: eppure gli ospizii raccolgono appunto il 90 % di questi esseri che il libertinaggio dei ricchi abbandona sulla strada. Ogni giorno si vanno creando e moltiplicando monopolii del diritto privato, come è la proprietà letteraria e industriale: la legge ha cent'occhi per trovare tutte le cautele possibili in difesa di qualsiasi aborto dell'ingegno umano o di qualunque soperchieria della speculazione ciarlatana. Ma come si è trattato del patrimonio sacro delle donne, del loro onore, il legislatore ha detto : la donna tuteli da se la sua proprietà morale; interverrò quando si tratterà di violenza. Ebbene, le donne del popolo, che passano dieci, quindici ore negli opificii, che sono sempre alle prese coi bisogni, cui la privazione e l'istinto non rendono insensibili ai bagliori del lusso moderno, incontrano presto sulla loro strada un nemico, col quale le loro forze morali, la loro educazione sono impari a combattere, ed è la seduzione, che il legislatore dovrebbe inesorabilmente reprimere come la violenza. Invece a questo punto resta passivo e lascia che la donna si difenda da se.

Ma dite, queste donne che dichiarate incapaci fino a 21 anno per fare alcun atto giudiziario, per disporre de' beni, per contrarre matrimonio senza consenso dei genitori, queste donne sono a 16 anni soli capaci di disporre del loro vero patrimonio, l'onore, a 16 anni quando non hanno esperienza, quando non sono corazzate contro i pericoli, 'le astuzie, le fal-

laci promesse, i miraggi seducenti, quando il loro cuore si apre facilmente a tutte le lusinghe e alle dolci parole che sà trovare il seduttore e ogni novità, ogni dono attraggono e soggiogano?

Nella relazione al progetto del Codice penale (Zanardelli) è asserito a occorre che il legislatore non invada il campo della moralità ». Ma a tutti è noto quanto sia difficile segnare questa linea di confine fra il diritto e la morale. Ma noi siamo quì nel campo giuridico: l'onore é un diritto, una proprietà, e la seduzione è una frode, la quale si può esercitare tanto contro le minorenni, quanto contro le maggiorenni e le vedove. Quando una donna è conquistata in seguito a promessa di matrimonio, che non si compie, deve poter esercitare un'azione di deflorazione, azione che si deve ripristinare nei codici, se questi non vogliono essere codici di classe.

Il nostro codice ci ha tenuto ad essere forte, inesorabile contro la donna caduta, la vittima. Se in qualche caso ha avuto pietà del figlio, non ne ha avuto alcuna per la madre. Essa è la sola colpevole. Il padre non ha alcun obbligo verso di essa. Quindi non è tenuto alle spese di gravidanza, a quelle del parto. Essa resterà colla sua onta e colla miseria, perchè queste sedotte non sono mai le figlie di un abbiente, ma sono reclutate nelle file del proletariato delle industrie e delle campagne.

La classe dominante ha però pensato e provvisto: le case di maternità e i baliatici: per un momento assumerà la responsabilità pei peccati altrui, e poi metterà in circolazione una balia di più.

In quanto al figlio illegittimo, finchè l'azione di riconoscimento non è stata ammessa, nulla avrà: e questo processo è lungo, dispendioso. Anche in questi casi l'azione pubblica è inerte: il giudice non si muove. Deve lottare contro un ricco, una famiglia, un casato, una povera donna che non sà e non ha mezzi. Poi se infine, dopo una contrastata vittoria, si riconoscerà il figlio, questi non avrà diritto che agli alimenti, e anche solo in caso di bisogno, i quali alimenti non sono mai proporzionati alla condizione del padre. Il padre getterà un po' di denaro, e tutto sarà finito. La società l'assolverà benevolmente dal passeggiero capriccio.

Non solo la causa della moralità, ma i veri diritti del proletariato reclamano serie riforme sopra questo campo. Se le leggi devono e vogliono avere uno scopo etico, se devono tendere a moralizzare i costumi, hanno stretto obbligo di intervenire perchè le debolezze di una classe non siano sfruttate dai mille mezzi di cui dispone una classe più potente. Dove non basta la voce del dovere, agisca la coazione di un diritto offeso. Perciò si

devono proteggere le vittime della seduzione e i figli naturali, creando forti responsabilità pecuniarie, responsabilità che risalgano ai genitori quando si tratti di figli di famiglia, per gli autori di questi mali. Si deve assicurare alla madre una posizione economica proporzionata ai mezzi del seduttore, le si devono accordare provvedimenti provvisorii, mercè procedure rapide, pel suo mantenimento durante la gravidanza e il parto e per allevare il neonato. Ciò servirà anche a ridurre il numero degli infanticidi. Non deve essere ammessa l'exceptio plurium concumbentium se la donna proverà di essere stata mantenuta da colui contro cui agisce, nel periodo del concepimento. Si riconosca al possesso di stato un valore giuridico più importante di quello che ha attualmente. Si scancellino le differenze fra figli legittimi e illegittimi. Con queste disposizioni i seduttori ricchi si guarderanno di discendere dalle loro sfere per fare nelle inferiori facili conquiste: e i poveri sapranno che non potranno sfuggire la loro responsabilità, e sposeranno la loro amante e legittimeranno i figli.

\*\*

Anche la tutela non è organizzata meglio in favore delle classi operaie. Non parlo della tutela legittima e del consiglio di famiglia, istituti che più specialmente tendono alla conservazione dei patrimonii e che in alcun modo funzionano efficacemente negli strati inferiori della società. Quando il pretore ha convocato il consiglio di famiglia e provvisto alla nomina di un tutore, tutta l'azione dello Stato è finita. Se i parenti per mancanza di mezzi, per incuria o malvagità d'animo abbandoneranno sul lastrico l'orfano: se le quattro persone scelte dal Pretore fra quelle che avevano avuto relazioni abituali di amicizia col padre del figlio illegittimo, lascieranno al suo triste destino quest'infelice, se infine i due consiglieri comunali che dovrebbero essere i tutori degli illegittimi non riconosciuti, si mostreranno completamente immemori dei loro doveri civili, dicendo: noi abbiamo le nostre case:...nessuno incontrerà una qualsiasi responsabilità.

La legge che ha circondato di sanzioni la gestione delle sostanze dei minorenni che posseggono, non ne ha stabilito alcuna per l'amministrazione dei corpi e degli spiriti dei minorenni derelitti: la legge che ha provvisto perchè non un soldo sia dilapidato o sfugga alla vigilanza dell'oculato giudice, nessuna misura ha preso perchè sia conservato e coltivato il patrimonio dei piccoli nullatenenti, il cuore, il cervello, le braccia. La natura

matrigna li ha messi soli sul cammino del mondo: e peggio per essi se questo cammino li condurrà alle case dei corrigendi, ai postriboli o agli ospedali. La loro educazione morale non è faccenda di codice civile e di pretore, ma di legge di Pubblica sicurezza e di guardie di questura, qualora non intervenga una mano provvidenziale e benefica che li raccolga e li sorregga.

Ah! nò, o signori; tutto ciò è affare di Codice civile e di magistratura. La legge non ha da occuparsi della sola terra e dei capitalisti, ma sopratutto dei diritti degli uomini. Solo quando il lavoro sarà valutato per quello che è, forza che muove il mondo, allora i diritti della personalità umana appariranno in tutta la loro purezza non attraverso le preferenze per la conservazione delle ricchezze: allora la legge avrà prima in vista l'uomo

e il lavoro, che la proprietà.

La legge poco o punto sorveglia l'educazione morale dei figli poveri e anche meno quella degli orfani poveri, mentre la gelosa ed amorosa cura di loro dovrebbe essere precipuo dovere e interesse dello Stato. È giusto, è umano che una parte dell'infanzia possa trovarsi così abbandonata e in preda a quelle privazioni che poi producono i pazzi, gli epilettici e i degenerati? È giusto ed è conforme all'eguaglianza che il Codice civile che abbonda di cautele per l'amministrazione dei beni di un pupillo, lasci il patrimonio di un minorenne povero, quel patrimonio da cui dipende il suo avvenire, in balìa sua, egli arbitro, egli padrone? Nessuno vigilerà se venderà le sue tenere braccia a fatiche esorbitanti che ne logoreranno l'esistenza, seccheranno i succhi della vita, avvizzeranno la gioventù. Non andrà il Pretore a vedere se la vendita fu fatta a buone condizioni, o se vi sarà lo sfruttatore che approfitterà del bisogno : se il lavoro è demoralizzante, insalubre. Nè crediate che a tutti questi mali, a queste diseguaglianze provvedano le leggi sul lavoro dei fanciulli. Anzitutto queste misure speciali non potrebbero supplire alle lacune che nell' ordine generale presenta il Codice civile: e lo scopo e funzione di quelle leggi sono difatti diverse da quanto noi qui reclamiamo.

Ma poi è inutile qui, in Sicilia, dove tanto strazio si fa dei fanciulli nelle miniere solfifere, ricordare come le provvide disposizioni della legge 1886 per se insufficienti non siano osservate, e ciò per la mancanza di un ben ordinato sistema di ispezioni e per l'incuria di tutte le autorità civili e giudiziarie che avrebbero per intanto dovuto farne le veci, sostituirla e che più ossequienti al principio del lasciar fare, lasciare passare, hanno ritenuto

non essere autorizzate a sorpassare la stretta e formale linea di loro competenza. Del resto anche quella legge in nulla modifica o completa il principio erroneo del Codice civile. Anche per essa resta fissa la massima che il minorenne il quale non può vendere, ipotecare, amministrare i suoi beni, in tutto è rappresentato ed assistito dal tutore, dal Consiglio di famiglia e dal pretore, a 9, o a 10 anni invece se povero, se appartiene alle classi operaie, è liberissimo e dichiarato implicitamente capace, di disporre delle proprie forze, di scegliere fra i diversi lavori, e fare il contratto per lui più essenziale; e tutto ciò senza intervento di tutore, di consiglio di famiglia, di pretore, e dietro un sempliee certificato medico.

Nessuno avrà responsabilità, nessuno avrà rendimento di conto a dare se il lavoro prematuro e soverchio, le fatiche sproporzionate hanno logorato le sue forze e distrutto l' avvenire di lui, se la sua mente e il suo cuore invece di aprirsi a più largo orizzonte, si sono abbrutiti. La vera eguaglianza richiede che quei doveri che il Codice impone al Pretore per la conservazione dei patrimonii, siano estesi anche alla conservazione della salute morale e materiale del giovane operaio. Una cura paterna verso questi infelici è parte della missione dello Stato moderno. Non deve abbandonarli alla vorticosa corrente della speculazione e del bisogno; deve non solo prevedere colla legge sul lavoro dei fanciulli, ma anche provvedere perchè possano avere il corpo forte e la mente sviluppata.

#### VII.

Non mi fermo sul regime patrimoniale dei coniugi, il quale, come è ordinato dal Codice, serve soltanto per le classi abbienti.

Il legislatore si è fortificato nelle sue altezze e mai è disceso alle realtà della vita operaia, solo perchè la moglie del lavoratore non porta in dote immobili o capitali e non conosce contratto matrimoniale.

Eppure anche essa aveva bisogno di protezione particolare e adeguata ai suoi casi; essa pure ha la sua dote, e sono le braccia. Se si tratta di un'operaia, la sua vita coniugale sarà regolata dai principii della comunione degli utili, e quindi solo il marito li potrà amministrare e potrà anzi esigere che la moglie gli porti i frutti del suo lavoro. Se il marito sciuperà i suoi salarii e quelli della moglie, potrà questa domandare la separazione giudiziaria: ma basta ricordare che le classi operaie nulla comprendono di questa separazione, che vedono con terrore questa giustizia lunga, noiosa e dispendiosa, per convincersi che questa separazione e la procedura relativa non convengono a una moglie di operaio.

Così quest'infelice precipita nella più estrema miseria quando è abbandonata da suo marito, il che avviene specialmente e spesso allorchè la famiglia è carica di figli. L'ubbriachezza e l'adulterio sono le principali cause di questi abbandoni.

Sarebbe stato bene concedere alle mogli un diritto di sequestro, un privilegio su una parte dei salarii del marito e la conservazione dei suoi guadagni anche senza ricorrere alla separazione personale. Le leggi inglesi e danesi hanno già consacrato il principio dell'indipendenza della donna pei suoi salarii. Quando il marito dissipa il suo salario o abbandona la casa, si dovrebbe, con procedura rapida, autorizzare la moglie a fare consegnare dal padrone una parte dei salarii del marito, facendo quello responsabile del pagamento.

#### VIII.

Ma sarebbe in un'esposizione del diritto di proprietà e di successione, e del diritto delle obbligazioni che avrei modo di mettere in rilievo i grandi difetti sociali che presenta il Codice civile in relazione agl'interessi e ai diritti delle classi non abbienti. La stessa abbondanza di disposizioni mostra come le classi possidenti abbiano voluto rendere invulnerabile ciò ch'è la loro forza, proclamando i diritti, riconoscendo il meno che possono dei doveri sociali. Una legge francese del 1849 vietava, sotto gravissime pene, discutere il principio della proprietà: il nostro diritto non è stato così ameno, ha permesso le discussioni, ma non è stato meno intransigente nel proclamare sacra ed inviolabile la proprietà.

Fra le maggiori incoerenze di cui diede saggio la Rivoluzione francese, sta in prima linea la sua attitudine verso la proprietà immobiliare. Si dibattè fra il pensiero di Rousseau « Vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne » e l'altro di Maury: « Vous voulez être libres : or sans propriété point de liberté. » Il Codice napoleonico che uscì da essa, finì — lo dichiarò Pellegrino Rossi — col ritenere tutti gli antichi principii e privilegi sulla proprietà senza punto guardare alle mutate tendenze morali ed economiche dell'attuale società.

Esso è stato per questo lato già molto criticato, e queste prime critiche vanno raddoppiate contro il nostro Codice che ne doveva tener conto. Ma è ben facile vedere il motivo per cui convenne coprirle di oblio. Nè io le ripeterò; e accennerò solo quel tanto che riguarda il lavoro di fronte alla proprietà e che tocca più davvicino le classi operaie. Del resto tutte le disposizioni metafisiche sul diritto di proprietà non sono riescite ancora ad infirmare la verità di queste parole di Malthus che chi non possiede non ha il suo posto al banchetto della vita (9) e che Spencer ha così ripetute: « La giustizia non ammette che la proprietà si applichi al suolo. Niuno può usare della terra a suo talento, in guisa d'impedire agli altri di usarne egualmente. Spinto agli estremi limiti un simile diritto ingenera il dispotismo completo della proprietà. » Ciò è specialmente d'importanza per le classi non abbienti in una società le cui leggi proclamano che la proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose nella maniera più assoluta. Che la definizione poi pecchi per eccesso, lo dimostrano il Codice in quanto vi contraddice, e tante altre leggi e regolamenti municipali che la hanno annullata. È innegabile che già dei veri e radicali mutamenti rivoluzionarii si sono compiuti sull' antica inviolabilità di questo diritto; e che ogni giorno nelle leggi supplementari esso va perdendo la sua impronta individualista e da ciò è lecito auspicare ad ulteriori taasformazioni.

Tutte le disposizioni del Codice sulla rendita fondiaria, ossia sul diritto dei proprietarii di farsi pagare dai coltivatori l'uso degli agenti naturali, non tendono altro che a mantenere nella migliore posizione chi non ha fatto sacrifizii, anticipazioni, a danno del lavoro. La legge abbandona la gran classe dei contadini e braccianti, il proletariato agricolo a quelli che non hanno che a stendere la mano per ricevere le offerte della comunità, come dice Senior. Peggio per essi se saranno travolti nelle lotte della concorrenza, e della speculazione o stritolati fra le ruote dei sindacati agrarii.

Cito un solo articolo. L'art. 1622 favorisce i fitti brevi : cosicchè ad ogni annata il padrone ha la facoltà di crescere il fitto, il che non manca di fare quando constata i buoni frutti ottenuti dal lavoro altrui sulle sue terre. Nel fitto il valore delle terre cresce a tutto benefizio del proprietario che non contribuisce all'aumento, ma ne compensa l'affittaiolo coll'aumentargli le rate del fitto ad ogni rinnovazione del contratto, facendogli quindi pagare una seconda volta ciò ch'egli ha prodotto colle proprie fatiche.

Se il lavoro avesse avuto altra considerazione nella formazione della legge, ciò non sarebbe avvenuto. Una legge fatta per la tutela del lavoro non permetterebbe il godimento arbitrario e illegittimo di esso in questo modo e invece avrebbe stabilito, p. es. che quelli che non coltivano direttamente i loro beni, li dessero in enfiteusi a canoni fissi da rivedersi a lunghi periodi. Se ne sarebbe giovato l'agricoltura e la ricchezza nazionale; e si sarebbero eliminati anche quegli intermediarii che a bassi prezzi accaparrano e

monopolizzano le proprietà dei grandi baroni del suolo e poi le dividono in piccoli lotti che locano a prezzi alti ai veri coltivatori sprovvisti di capitali, esercitando tutte le più basse e criminose forme dell'usura.

Tale riforma; già attuata in epoche non remote in Sicilia pei beni delle corporazioni religiôse, non avrebbe distrutto ma solo disciplinato la proprietà in modo più conforme a giustizia e agl'interessi di chi la coltiva; e riconosciuto così si sarebbe nel lavoro la sua dovuta superiorità su quello che Beccaria disse « terribile e forse non necessario diritto. »

\* \*

Il diritto di successione mi tratterrà poco, perchè poco interessa le classi non abbienti ed operaie. Qui nel testamento, invenzione romana, si esplica tutta la forza dell'individualismo. Il testamento per se solo ha modificato l'ordinamento economico: a mio avviso non in bene; e quindi non ho la fiducia, quale divide la scuola di Le Play, che l'abolizione della legittima e la completa libertà testamentaria sanerebbero molti mali sociali. Le attuali tasse di successione rivelano che ormai la nostra coscienza male si adatta agli ordini di successione vigenti. E difatti quale è la ragione per la quale nella nostra società in cui le famiglie sono cosi sciolte, si mantiene la successione fino al decimo grado, eccellente al tempo dei patriarchi biblici? Tanto valeva estenderla agli affini e ai congiunti da parentela spirituale!

#### IX.

Il diritto delle obbligazioni è quello che più interessa le classi operaie e non abbienti, quello che più è assalito nei quotidiani conflitti fra queste e le classi possidenti, quello infine che è più suscettibile di riforme rapide e sicure, e che è più curato dai legislatori stranieri e nazionali.

É nel campo delle obbligazioni dove si trovano i contratti che tengono soggetto il lavoro, e alimentano il capitale colla plus-valenza del lavoro non pagato. È qui dove il lavoro è considerato come merce, l'uomo quale capitale fisso, scindendolo dalla sua personalità. È qui dove l'individualismo borghese, spezzando tutti gli antichi vincoli, nella falsa supposizione che le due parti contraenti siano libere, ha proclamato piena libertà per tutti, libertà di fissare i salarî come si vuole, pagarli come e quando si vuole, e libertà di lavorare per chi invece v'è costretto sotto pena di non di mangiare.

Premetto questa osservazione di ordine generale: che la libertà non deve essere accordata che nella misura in cui è provato che serve all' interesse collettivo. L'individuo non trova in se un diritto personale e primitivo alla libertà di acquistare e contrattare ma lo ha a titolo di membro della società cui appartiene, e in ragione dello scopo morale collettivo glielo si può accordare e gli si accorda un diritto di cui la misura è questo scopo. Titolo alla libertà non esiste che in quanto questa libertà garantisce la prosperità della comunione sociale, cioè la realizzazione de' suoi scopi o de' suoi ideali morali. Quando trattisi di sapere se la libertà devesi dare o nò, è falso partire dal diritto dell'uomo alla libertà, non bisogna considerare la piena libertà individuale come condizione giuridica naturale, ideale, e chiedere a ogni restrinzione la prova che è necessaria, principio che è quello del liberismo. Si deve invece partire dal bene collettivo, cioè della comunità morale di cui l'individuo è membro.

Ora la libertà applicata alla formazione dei contratti del lavoro presuppone un negozio completamente estraneo alla prosperità sociale, un contratto ordinario analogo alla soccida o al deposito le cui condizioni possono essere regolate dal libero accordo delle parti, non toccando in alcuna guisa gli interessi della società. Se questa confusione possa sussistere e giustificarsi, se cioè sia lecito eliminare dal contratto di lavoro il carattere e lo stigma di un grande interesse sociale, del bene collettivo, lo dica il fatto che questo contratto è la base di tutto il nostro ordinamento economico, è la fonte da cui traggono il pane i 96 centesimi della popolazione e per cui si muove tutta la vita dei popoli.

Fra operaio e capitalista vi é scambio di servizii e non reciprocità completa. È sofisma reclamare il lasciar fare assoluto in condizioni che sono il risultato della forza; è sofisma richiamarsi alla libertà dei contratti quando i contraenti non sono egualmente liberi. L'operaio deve offrire la sua merce sotto le più sfavorevoli condizioni, perchè egli non è in grado di aspettare come gli altri venditori, le più favorevoli occasioni. Egli è in uno stato di dipendenza e impotenza effettiva, che la proclamazione di libertà astratte non fa cessare: come inferiore ed economicamente più debole non può essere in grado di trattare col padrone da pari. È dunque una finzione giuridica questa libertà di contrattare, finzione pericolosa anche per l'igiene sociale perchè è interamente lasciato alla volontà dell'industriale di usarne in modo che ne può soffrire l'operaio e le generazioni che da lui discendono.

Così disinteressandosi lo Stato nel regolare i rapporti fra capitalista e operaio, è derivato che tutto il nostro diritto delle obbligazioni è abbandonato alla forza antisociale dell'egoismo: esso è l'organizzazione del lavoro secondo il diritto privato, cioè secondo l'interesse individuale del più potente. Questi non ha nella legge alcuna limitazione per stabilire la quantità della quota a se riservata: tutto è rimesso alle forze contrarie della concorrenza e della speculazione, quasi nel presupposto ottimista che mai la posizione del salariato sarà sacrificata, il che invece è quanto di comune avviene nei conflitti fra capitalisti e capitalisti. E poichè tutti i mezzi di produzione sono nelle mani di questi, il salariato non ha via alcuna per sottrarsi alla legge che essi dettano. Il contratto del lavoro dunque erroneamente è ritenuto dalla legge libero: non lo è ora e lo sarà sempre meno quanto maggiore si farà l'accentramento e l'accaparramento industriale.

Del resto se fosse vero che il principio di libertà resta offeso per le limitazioni della legge, si dovrebbe sopprimere dal Codice civile tutte le disposizioni che vi si contengono sui più usuali contratti. Ma invece si è sempre riconosciuto che la libertà delle convenzioni è insufficiente, anzi apre adito a incertezze, questioni e processi, e si è sentito che nei contratti stessi di diritto privato vi è un punto che sorpassa l'interesse individuale ed entra nel diritto pubblico. Da ciò le numerose disposizioni sulla vendita, il mandato, la locazione delle cose, ecc. ecc. Non si comprende un diritto privato senza un diritto delle obbligazioni, e se alle parti fosse affidato il regolare i rapporti giuridici, si avrebbe un disordine smisurato e non immaginabile.

Causa il silenzio del legislatore sul contratto di lavoro queste disordine si è avuto. E perchè ha tacciuto? Per le varietà di combinazioni che presenta il contratto? La legge ungherese del 1884 non si è spaventata di provvedervi con 186 articoli. Contate un po' quanti ne ha preso il contratto di vendita o di locazione delle cose. E se il legislatore non ha ritenuto indegno di scendere fra quelle minute particolarità di muri e fossi comuni, delle distanze e opere intermedie per piantare un pioppo o aprire un pozzo nero, poteva anche abbassarsi alle miserie del lavoro. Ma, chiede Leroy-Beaulieu (11): « Chi è l'operaio? E anche il cantante o la ballerina che guadagnano mille lire per sera? » Vi è troppa ingenuità nella domanda per che vi debba tediare colla risposta. Per me risponda il movimento delle classi operaie, delle classi intelligenti che scevre di pregiudizii presentono l'avvenire, dagli imperatori agli umili che studiano ora i mezzi onde sottrarre

la mano d'opera all'arbitrio de' capitalisti, formulare il diritto del lavoro di fronte al capitale e sopra di esso, cosicché il lavoro non sia merce od oggetto di economia ma soggetto di questa e di tutti i contratti.

Inghilterra, Svezia e Norvegia, Austria, Ungheria, Prussia hanno già sottratto il lavoro al diritto privato, subordinandolo all'interesse sociale, come è la famiglia e la proprietà, hanno in parte provvisto ai bisogni delle classi operaie: e noi col Belgio, Spagna e Francia siamo ancora alia libertà del contratto, cioè all'armonia delle forze economiche e speriamo salute e pace pei conflitti sociali da un rimedio che è senza virtù.

Poichè volete essere pratici e utilitarii, vi dirò che anche l'economia nazionale ha molto a lamentarsi per essersi abbandonato il contratto del lavoro all'arbitrio, alla speculazione, alla concorrenza, ai sindacati. Non fissando la giornata di lavoro, l'operaio è riguardato come una macchina che deve rendere tutto quello che può: e l'ignorante ed avida speculazione non ancora persuasa della formula di Lassalle — che del resto è questione di meccanica: « La produzione è in ragione inversa della durata del lavoro» volendo cioè il lavoro di 12, 13, 14 ore, il lavoro notturno, abolendo il riposo domenicale, non conoscendo proporzione fra le forze fisiche e l'occupazione materiale, non fà che il suo danno.

Ma soggiungo, la speculazione nè l'avverte nè l'avvertirà, poichè il silenzio della legge le permette compensi immediati, profitti convenienti. Solo l'arresterebbero l'assenza di questi: essa, come la natura, ha orrore del vuoto! Ma il silenzio sulla quantità del salario, sul modo, forma e tempo del pagamento (mentre la legge non manca di fissare il tasso legale del denaro) fornisce legalmente al capitale le proprie usure. E come di questo silenzio abbia approfittato la speculazione capitalista pagando i salarii in generi alimentari avariati e di pessima qualità, con animali morti, valutandoli a prezzi esorbitanti, invece che in denaro, lo sanno i poveri minatori di Recalmuto, di Favara e di Grotte, che di fronte alle enormi immoralità usurarie di cui sono vittime, hanno ragione di imprecare alla legge matrigna che permette queste ed altre licenze, che in Austria già da un secolo (1791) e in Inghilterra col Truckbill del 1887 (12) sono severamente vietate.

E lo stesso silenzio ha autorizzato la consuetudine che il padrone possa anche essere giudice sull'operaio, imponendo multe a suo libito, senza controllo, in misura sempre esorbitante, che poi si paga sul salario. I giuristi, boni viri, le hanno classificate fra le clausole penali contrattuali e che sono permesse in tutti i contratti e che il giudice non ha diritto di ridurre.

Ma nel fatto sono vere e proprie penalità e per lo più servono di espedienti immorali per falcidiare il salario guadagnato. Il padrone ha giurisdizione nelle cause coi suoi operai, e in queste è giudice e parte. Anche questo è un legato del diritto romano!

Nel Codice si trovano alcuni privilegi pei salarii delle persone di servizio, dei coloni, falciatori, ecc., nessuno per l'operaio delle officine e delle miniere.

Gli stessi Tribunali hanno trovato ciò enorme e con interpretazione innaturale hanno cercato di comprender questo fra le persone di servizio. Il Codice di commercio del 1883 ha fatto una grande concessione dichiarando privilegiati nei fallimenti i salari dovuti agli operai ma solo pel mese che precede la dichiarazione di fallimento. Ma anche questa misura non tutela tutti gli operai, per es. quelli delle miniere di zolfo che sono pagati a periodi più lunghi.

In Russia e nel Canadà sono dichiarati insequestrabili i salarii degli operai: in Italia lo sono gli stipendii dei funzionarii, ma non le paghe dei salariati.

E vi sarebbe ancora da toccare di quelle enormità causate dal silenzio della legge in quanto lascia all'arbitrio del padrone decidere tutte le controversie che, così di frequente si verificano nei contratti di lavoro a misura, à forfait, a premii, a participazione, quando, per es. dà materie prime cattive, dannose, diverse dalle convenute che fanno perdere molto tempo senza profitto nei contratti a cottimo. Invece quanti altri casi analoghi sono previsti nel contratto di locazione di immobili!

Non mi arresto a criticare l'attuale o romana teoria dei danni e delle responsabilità per gli infortunii del lavoro. Sia o no contrattuale, è certo che la legge, non ammettendo l'inversione della prova, schiaccia i deboli e assicura l'impunità al brigantaggio di certi speculatori. Auguriamoci che questa Legislatura riprenda il Progetto Berti e superi le resistenze derivanti dalle tradizioni scolastiche e regoli con altri principii questa materia.

I più importanti stati, oltre a darsi leggi relative agli infortuni del lavoro, si sono dotati anche di speciali Codici del lavoro. Non solo in Inghilterra e in Germania, ma in Austria, Russia, Ungheria, Norvegia, Canadà il contratto di lavoro è stato oggetto di disposizioni ispirate a una saggia tutela degli operai. I legislatori non hanno avuto timore di essere tacciati di prolissi e minuziosi, di invadere il campo della giuri-sprudenza, di violatori delle libertà, ecc, pur di nulla lasciare all'arbitrio.

Si sono stabiliti i casi in cui il contratto può rompersi, il modo di pagamento dei salarii, i diritti dei soprastanti, gli orarii, le indennità (ammontanti fino a 2 mesi di salario o a 15 giorni di lavoro) in caso di fallimento del padrone, ecc. ecc. In Italia non si è ancora al principio e a mettersi su questa strada ostano ripeto, oltre le resistenze della classe capitalista necessariamente conservatrice, oltre il dogmatismo economico, anche le prevalenti tradizioni giuridiche e abitudini scolastiche, che fanno preferire le teorie classiche e appariscenti alla giustizia sociale.

\* \*

Il legislatore italiano che fin a ieri vietava gli scioperi e che anche ora in mille modi è pronto ad appoggiare le coalizioni e i sindacati dei capitalisti, deve ormai dimostrare non a parole ma a fatti, che la sua funzione non è esclusivamente quella di difendere la proprietà, ossia la situazione dei beati possidentes, gli interessi presenti di pochi. Egli non deve solo ricordarsi nelle grandi occasioni delle classi sofferenti, ma deve oramai compiere quella che è la missione dello Stato contemporaneo, cioè completare le lacune e sopprimere i difetti della privata organizzazione del lavoro. Questa missione si esplica in varii modi: per es. col tutelare la vita e l'integrità degli operai, col richiedere alla direzione delle industrie uomini capaci e morali, col vigilare perchè siano prese tutte le precauzioni nell'aspra lotta cogli agenti ciechi della natura, col prevenire per mezzo di ispezioni e reprimere poi, con gravi responsabilità pecuniarie, gli autori degli infortunii pei grandi e piccoli danni e con azione pubblica e con procedure rapide e speciali, col punire la colpa, la negligenza, l'egoismo, la volontà di sfruttare. Lo Stato deve collaborare anche a stabilire il salario, secondo lo standard of life. Bisogna ritornare alla politica dei salarii, secondo l'ora di lavoro in proporzione ai bisogni della vita. Lo reclamano la morale e l'igiene. Lo Stato deve avere un'ingerenza sulla ferrea legge del salario, togliendolo all'immobilità e mantenendolo parallelo alla produttività del lavoro la quale cresce sempre per le invenzioni, le macchine, i perfezionamenti e i progressi della civiltà.

\*\*

Dopo quanto ho detto sul contratto di lavoro è superfluo che io discenda alle particolarità. Ma pria di finire voglio anche notare il silenzio della legge su quell'atto contratto di locazione d'opere fra padrone e domestici. È superfluo aggiungere che l'aver abbandonato questa numerosa classe alle consuetudini locali e alla coscienza dei padroni, non ha portato che un degradamento di questo contratto, cosichè al titolo di servo e di serva spesso corrisponde la realtà, se non politicamente, certo moralmente e socialmente.

X.

Ecco brevemente i principali difetti del Codice civile! ecco le necessità giuridiche e sociali a cui avrebbe già dovuto provvedere e a cui invece non provvede, nè provvederà finchè nella nostra vita scientifica prevarranno certe correnti e tradizioni. Ma l'immobilità, l'inerzia in cui si compiace la nostra scienza, hanno ormai contro una forza, che le trascinerà e le vincerà: ed é quel sentimento o nuova religione, vieppiù diffondentesi, che vuole il trionfo dell'altruismo e del diritto dei deboli che sono le masse, sull'egoismo e gli interessi dei pochi—i veri pigmei di questa selva tenebrosa quale è il nostro mondo economico che essi sfruttano a loro esclusivo profitto. Questa religione ha fatto qualche conquista nella legislazione italiana e leggi reclamate e provvide sono state già fatte e altre verranno proposte. Non sarà lontano il giorno in cui avremmo l'assicurazione obbligatoria per gli inabili e gli infermi, e lo Stato cercherà di far meno sentire quella mano fatale che getta sopra un letto di miseria quelli che non lasciano di lavorare che per morire.

Ma non mettiamo, o Signori, una soverchia fiducia nelle leggi speciali. Queste leggi industriali o di polizia non possono ben funzionare se non quando tutto il diritto, la vita, l'educazione giuridica saranno in armonia con esse. Ora avviene da noi appunto il contrario. Siffatti provvedimenti hanno ed avranno carattere di eccezione e contraddiranno in modo stridente col diritto fondamentale, cioè col Codice civile e con tutta la nostra romanistica educazione. Anche armato di esse leggi, il lavoro non otterrà, non dico tutto il suo diritto, che coll' attuale ordinamento industriale non è possibile, ma nemmeno quella piccola parte che dette leggi gli attribuirebbero; e le classi operaie continueranno a trovarsi sempre in spiccata inferiorità davanti alle classi abbienti non solo per le cause economiche, cioè, la miseria, l'oppressione e l'avvilimento in cui si trovano, ma anche per altre cause di ordine giuridico-positivo, cioè per le innumerevoli difficoltà derivanti dalla procedura e per la erroneità di applicare agli operai quelle cosidette norme di ermeneutica giuridica che ci vengono dal diritto romano.

Bisogna dunque essere più radicali anche a costo di sembrare iconoclasti. Se il nostro Codice civile ha tutti questi difetti sociali, non può essere la legge della nostra società, non può cooperare alla missione che ha lo Stato verso le classi lavoratrici. I monumenti storici, le tradizioni splendide del passato, le glorie del pensiero giuridico, le abitudini della educazione nostra non debbono sbarrare la via verso quelle riforme che possono migliorare lo stato presente della società e preparare quelle pacifiche evoluzioni che tiene in serbo l'avvenire. Le aspirazioni universali dei popoli tengono oramai a realizzare quelle soddisfazioni individuali, morali e materiali, che la ragione ci addita, specialmente per ciò che riguarda l'ordinamento delle condizioni dei lavoratori a salario. Queste aspirazioni non devono essere arrestate o modificate perché ad esse mal si addatta ciò che forma il patrimonio o l'orgoglio di una disciplina.

Io vi ho mostrato ciò che la legge attuale può fare per le classi operaie e non abbienti: questo sia la misura di ciò che essa deve immediatamente fare.

Voi avete visto emergere dai principali punti del Codice civile uno spirito se non avverso, mai benevolo, sempre certo indifferente ai diritti del lavoro abbandonati a se stessi e alla posizione speciale delle classi operaie. Ora una saggia e simpatica legislazione deve colmare questa lacuna, deve discendere dalle altezze dei vieti concetti giuridici alle dure realtà della vita operaia. Vi ho mostrato che gli operai sono troppo deboli per servirsi della libertà cosicchè sono le vittime dell'uso eccessivo che gli altri fanno della loro. Ora spetta allo Stato mettersi dalla parte dei deboli, attuare il diritto per tutti; e le sue leggi civili devono prevedere tutti i casi nell'infinita varietà delle forme dell'attività industriale e commerciale, assicurare la sincerità e l'esecuzione dei contratti e le responsabilità, rendere impossibile che entro le pieghe di una disposizione si possano annidare l'intrigo e il cavillo, i soprusi e le ingiustizie, sbandire la sfrenata concorrenza nell'apprensione e nell'uso delle esteriori utilità e regolarne la distribuzione.

Finora i legislatori hanno avuto in vista di far corrispondere la loro opera a una dottrina scientifica immobile e sterile e a certi dettami del diritto naturale: da essi si sono attesi l'ideale nazionale e sociale, invece di promuovere il bene di tutti, di rendere possibile a tutti un'esistenza sociale libera e pacifica e il raggiungimento dello scopo etico della loro vita. La presente crisi sociale è prova che essi hanno sbagliata strada, e di tale crisi una parte di responsabilità spetta pure loro. Se è innegabile che ai nostri giorni il diritto è fatto, creato dal legislatore, che ogni interesse giuridicamente protetto acquista forza di diritto, come dice Ihering, (13) si deve anche ricono-

scere che il legislatore deve essere l'educatore, può essere il medico dei nostri mali sociali. Esso può affrettare e dirigere il corso dell'evoluzione della nostra società, perchè esca presto da questo stadio di transizione e raggiunga un regolare assetto in cui siano riconosciuti e integrati i diritti dell'umana personalità, e sia attuato l'ideale di un'ulteriore e più perfetta corrispondenza fra le condizioni della vita e il diritto. I maggiori contrasti nel nostro ordinamento economico sono causati dalla prevalenza dell'individualismo, da un'esagerazione dell'elemento giuridico dell'umana convivenza sull'elemento sociale. Il legislatore ispirandosi alla scienza che vede nella società un tutto a se e nella sua prosperità un'autorità razionale e morale che all'individuo sovrasta e s'impone, deve temperare questo elemento privato, dando find'ora prevalenza al sociale, sì nel diritto di famiglia, come in quello di proprietà, di successione e delle obbligazioni. Il nostro tempo tende a un sano e fondamentale allargamento del diritto privato includendolo entro l'orbita del diritto sociale (14). Ecco la missione del legislatore!

\* \*

Non supponiamo che con queste riforme sarà sciolta la questione sociale: ma esse riusciranno a non meno importanti risultati, cioè a mettere la legislazione in armonia con quelle tendenze sociali e industriali che si vanno preparando e svolgendo sotto i nostri occhi. L'avvenire sarà la glorificazione del lavoro, e riconoscere fin d'ora il diritto del lavoro vuol dire agevolare quell'evoluzione pacifica il cui ultimo termine mostra la classe operaia padrona dei mezzi di produzione e intrapprenditrice di se stessa.

Dicesi che quando furono la prima volta aperte in Spagna le ferrovie, i contadini camminando sulle rotaie rimanessero spesso schiacciati e di ciò si incolpavano i macchinisti. Il legislatore, e per esso le classi dirigenti, devono rendersi conto di quello che ci incalza, e non lasciarsi sorprendere dalla macchina che le potrebbe schiacciare. Un attento esame le può rendere avvertite che sotto l'attuale ordinamento sociale e industriale se ne viene preparando un nuovo, i cui segni si rilevano non tanto dal fermento in cui trovansi le classi operaie, quanto dall'organizzazione e concentrazione della produzione con grandi mezzi meccanici e grande numero di sa'ariati, dalla scomparsa della piccola industria, dalla sostituzione di grandi compagnie che rovinano i competitori e assicurano a se il monopolio del mercato. Quelle colossali compagnie che si estendono anche presso noi sono i pio-

nieri di un nuovo ordinamento industriale e sociale. Esse, concentrando nelle loro mani l'economico funzionamento di un paese, semplificano la trasformazione economica e industriale. Ora spostano i piccoli capitalisti e divorano la piccola industria, ma nello stesso tempo minano il capitalista. Quanto più la centralizzazione dell'industria sarà spinta oltre, tanto più facile sarà al popolo spostare i capi di queste compagnie e assumere il controllo pel bene sociale. Sarà agevole alla democrazia ben educata trovare la sua ora e la sua via contro alcuni mammutti capitalisti. Vuole tutto ciò indicare che inconsciamente ci avviamo a una possibile socializzazione? Certo è che attualmente si verifica un movimento tutto diverso dai precedenti e a cui partecipa anche lo Stato moderno che ogni giorno si fa padrone della produzione e distribuzione dei più importanti servizii per l'interesse pubblico. A ciò è fatalmente tratto lo Stato moderno basato sulla sovranità popolare.

#### XI.

Non vi ho condotto, o Signori, attraverso a problemi più complessi e la cui soluzione lasciamo all' avvenire, come è l'attuazione pratica del diritto alla esistenza. Mi sono attenuto strettamente a questioni che noi siamo in grado di sciogliere, come sono quelle che vogliono dare al lavoro il suo posto di creatore di ogni ricchezza, di proteggerlo contro il monopolio dei mezzi di produzione e contro la concorrenza, di restringere sempre più l'abisso che oggi separa l'operaio dalla terra e dal capitale. Sarà minor rivoluzione in confronto della francese, fissar oggi con legge in che consista il reddito, non sottoposto ad alcuna rinuncia o diminuzione per convenzione, del lavoro prestato a conto altrui per confezionare prodotti i quali sono proprietà dell'intraprenditore. Stabilire che siffatta determinazione del valore del lavoro sia fatta periodicamente, secondo la natura del lavoro, sarà rivoluzione minore di quella che distrusse le proprietà feudali e le manomorte, le decime e altre eredità del passato. Se tali riforme furono richieste dall'interesse della borghesia, oggi gl'interessi del quarto stato ossia di tutta la nazione altre ne impongono. La sovranità politica popolare presto o tardi deve trascinare con se la sovranità economica popolare.

\* \*

Le forme di cooperazione certo sono da pregiarsi e da incoraggiarsi. Sarà saggia e previdente azione governativa se si diffonderanno queste forme di socializzazione dei mezzi di produzione, se si costituirà il diritto di esse, se si inciteranno con opportune disposizioni le volontà e le forze operaie ad unirsi. Lo Stato deve dirigerle e difenderle contro tutti gli attentati che loro verranno dal capitalista presente o dall'azionista assente. Il legislatore può adempiere a questo compito anche dal punto di vista più puritano, perchè come dice il più illustre dei viventi romanisti,lo Windscheid (15) « egli non ha più da codificare la consuetudine che è inerte, ma deve dare alla vita un diritto pel quale i bisogni e gli interessi di essa siano soddisfatti ed essa sia avviata a più alti scopi».

Tale sarà il grande compito legislativo del nuovo secolo, al quale, voi o giovani generazioni, sarete di preferenza chiamate. E col rivolgermi a voi alla fine di questo discorso che criticando il presente guarda all' avvenire, non ripeto un luogo comune e convenzionale. Voi sarete le classi dirigenti in epoca in cui le classi lavoratrici saranno divenute immensa moltitudine di salariati sempre più poveri, causa la crescente concentrazione dei mezzi di produzione-termine a cui inevitabilmente è avviata la presente organizzazione industriale. La divisione della società in due classi sarà un fatto compiuto, e tutta la vita degli stati si aggirerà attorno alla questione delle questioni, la questione sociale. Le miserie della politica, le rivalità delle nazioni, gli interessi delle dinastie, le speculazioni degli equilibri, le ambizioni dei politicanti, le accademie sulle forme di governo saranno sommerse dall'onda delle rivendicazioni sociali. Voi sarete all'altezza del vostro compito, se fin d'ora preparerete la mente allo spirito della scienza che non conosce fanatismi della reazione nè quelli della rivoluzione. Allora voi, non preoccupati che del bene generale, cercherete le vie per attuare il diritto di tutti, il trionfo della personalità umana in tutta la sua pienezza, per assicurare la vittoria della giustizia sociale, senza sconvolgimenti e senza catastrofi: e a ciò potrete dirigere il lavoro legislativo affinchè siano progressivamente tolte le cause delle diseguaglianze e delle antinomie economiche sociali e siano fecondate e promosse quelle forme industriali che possono assicurare una migliore organizzazione sociale. Imparando nelle scuole quali immense rivoluzioni siano avvenute nel passato, quante ne conti la storia dell'umanità, come il moderno industrialismo e la macchina abbiano trasformato la passata organizzazione sociale e famigliare, spezzando e distruggendo l'antico sistema agricolo, la manifattura domestica e la piccola, voi non trepiderete più davanti alle innovazioni e vi famigliarizzerete col pensiero che anche l'attuale ordinamento economico è e deve essere transitorio e non assoluto, immutabile.

In questo tempio aperto a tutte le leali discussioni, dove si trova tuttocio che la ragione comprende, che l'immaginazione abbella, che il genio intravede, tribunale dove il buon gusto presiede, focolare dove le verità si raccolgono, che per un commercio non interrotto di prove e riprove dà e riceve, spande e raccoglie, aprite il vostro spirito a tutti gli orizzonti, liberatevi da tutti i pregiudizii, abituatevi a interrogare i fatti, e così un giorno ben potrete ascoltare le pulsazioni del corpo sociale.

La generazione passata fece l'Italia una e libera, la nostra cerca di conservare il prezioso retaggio, voi assidete questa patria imperitura, sulle basi della fraternità e dell'eguaglianza, sulle quali solo i popoli trovano riposo e sono illuminati dal sole della giustizia.

## NOTE

- (1) Atti dell'inchiesta agraria vol. XIII p. 37 (Relaz. Damiani).
- (2) L'individuo e lo Stato p. 68.
- (3) Scienza della legislazione III c. 32. cfr. Rossi Traitè de droit pénal II 1863 p 341.
- (4) Esprit des lois c. 18.
- (5) Circolare 28 novembre 1886.
- (6) Stein Gesellschaftslehre p. 56-73: Jhering Der Zweck im Recht c. 8.
- (7) Cosí Glasson Le Code civil et la question ouvrière in Séances et travaux de l'Academie des Sciences morales et politiques t. XXV 1886 p. 843 e segg. Questo scritto provocò nel seno dell'Accademia opposizioni da parte dei liberisti come Pont, Desjardins, Leroy-Beaulieu; i quali combattono ogni disposizione favorevole agli operai vedi t. XXVI p. 129-165, e Desjardins nella Revue des deux mondes 15 mars 1888. Courcey Le droit et les ouvriers 1886. A questo proposito ricordo la severa e dettagliata critica che il Menger prof. a Vienna ha fatto al progetto del Codice civile germanico dal punto di vista delle classi non abbienti nell'Archiv für sòziale Gesetzgebung und Statistik hgb. v. Braun II 1889 p. 1-73, 419-489: III 1890, p. 419-482 (Das burgerliche Recht und besitzlosen Volksklassen).
- (8) Stahl Philosophie des Rechts II 3.a ed. 1854, p. 312: Ahrens Diritto naturale I. § 47; II § 56. A titolo di eccezione cito Secrétan La civilisal, et la croyance 1889.
- (9) Malthus An Essay on the principles of population 2. ed. 1803 p. 531. Nelia 3. e nelle altre fu soppresso.
- (10) Jannet Le socialisme d'état et la reforme sociale 1889 c. 4.
- (11) Séances et travaux cit. XXVI p. 140. Vedi Le Saulnier Les ouvriers des usines et des manifactures au point de rue juridique et economique 1888 p. II.
- (12) Samuel Moore Das Trucksystem im Grossbritannien und die Gesetzgebung nell'Archiv f. Soziale Gesetzgebung u. Statistik hergb. v. H. Braun II 1889 p. 219-258.
- (13) Kampf ums Recht. 3.a ed. Pachmann Ueber die gegenwartige Bewegung in der Rechtswissenschaft 1882.
- (14) Questo allargamento è stato propugnato anche da Cimbali e da Vadalà-Papale: Il Codice italiano e la scienza 1885 p. 28. Riforme invocano perfino i romanisti, ad es., i due valenti professori Delogu e Brugi Antologia giurid. di Catania 1889.
  - (15) Carl Georg v. Wächter 1880.